SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 177

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 30 luglio 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 126

BANCA D'ITALIA

130° Aggiornamento del 17 luglio 1996 alla circolare n. 4 del 29 marzo 1988. Modifica della disciplina di vigilanza in materia di patrimonio di vigilanza e di coefficiente di solvibilità.

96A4868

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 30 luglio 1996, n. 398.

Modifica all'articolo 85 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di tempestività dell'esercizio del diritto di opzione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'articolo 85 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: «dalla convalida delle elezioni» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data dell'ultima proclamazione».

2. In sede di prima applicazione, il termine di cui all'articolo 85 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dal comma 1 del presente articolo, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 luglio 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli*: FLICK

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1611).

Presentato dall'on. VITO ed altri il 25 giugno 1996.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 27 giugno 1996.

Esaminato dalla I commissione il 4 luglio 1996.

Esaminato in aula e approvato il 9 luglio 1996.

Senato della Repubblica (atto n. 917).

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, l'11 luglio 1996.

Esaminato dalla 1ª commissione il 18 luglio 1996.

Esaminato in aula e approvato il 24 luglio 1996.

NOTE

AVVERTENZA

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10 comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 85 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, così come sostituito dall'art. 5 della legge 4 agosto 1993, n. 277, come ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 85. — 1. Il deputato eletto in più circoscrizioni deve dichiarare alla Presidenza della Camera dei deputati, entro otto giorni dalla *data dell'ultima proclamazione*, quale circoscrizione prescelga. Mancando l'opzione, si procede al sorteggio».

96G0423

DECRETO-LEGGE 29 luglio 1996, n. 399.

Disposizioni urgenti per l'esercizio dei diritti connessi alle partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti pubblici eccedenti il limite previsto dallo statuto delle società partecipate, nonché per la definizione delle procedure liquidatorie dell'EFIM.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per consentire l'esercizio dei diritti connessi alle partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti pubblici eccedenti il limite previsto dallo statuto delle società partecipate, nonché per la definizione delle procedure liquidatorie dell'EFIM;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 luglio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, il primo periodo è sostituito dal seguente: «*2.* Con riferimento alle partecipazioni azionarie diverse da quelle detenute dallo Stato, da enti pubblici o da soggetti da questi controllati, il superamento del limite di cui al comma 1 comporta divieto di esercitare il diritto di voto e comunque i diritti aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, attinenti alle partecipazioni eccedenti il limite stesso.».

Art. 2.

1. La copertura degli oneri relativi alle spese e ai debiti contratti per l'amministrazione della liquidazione coatta amministrativa delle società di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, ivi compresi i compensi spettanti ai commissari liquidatori e ai membri dei comitati di sorveglianza, è effettuata a valere sulle disponibilità di cassa relative sia alla liquidazione dell'attivo sia ai trasferimenti della provvista derivante da anticipazioni della Cassa depositi e prestiti disposti dal commissario liquidatore dell'EFIM, anche in caso di totale insussistenza dell'attivo delle predette società, su richiesta dei commissari liquidatori preposti alla gestione delle procedure.

2. Ai fini di cui al comma 1, i commissari liquidatori, anche in caso di totale insussistenza dell'attivo delle società di cui al comma 1, possono richiedere al commissario liquidatore dell'EFIM il trasferimento della provvista derivante da anticipazioni della Cassa depositi e prestiti necessaria a far fronte alle spese relative a previsioni di fabbisogno per periodi annuali.

3. In sede di ripartizione dell'attivo, ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i debiti sorti in relazione ai trasferimenti di cui ai commi 1 e 2 maturano interessi a tasso legale e sono considerati tra i debiti di cui al n. 1) del predetto articolo 111, comma primo.

Art. 3.

1. Nell'articolo 2, comma 41, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole: «fino alla data del 31 dicembre 1996» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla data del 31 dicembre 1997, alla condizione che si tratti di imprese alle quali non vengano effettuate erogazioni che possano essere considerate aiuti di Stato, a norma del trattato di Roma».

2. Nell'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, le parole: «alla data del 17 luglio 1992» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 30 giugno 1996».

3. Nell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738, le parole: «dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33,» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni e integrazioni».

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

BERSANI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli* FLICK

96G0421

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 giugno 1996.

Autorizzazione del Governo alla sottoscrizione — ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993 — del testo del contratto collettivo quadro in merito agli aspetti applicativi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, riguardanti il «rappresentante per la sicurezza», concordato il 7 maggio 1996 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, CISAL, CISNAL, CONFEDIR, USPPI e UNIONQUADRI.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante «Attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro»;

Visti gli articoli 18, 19 e 20 del predetto decreto legislativo n. 626/1994 che hanno introdotto specifiche forme di «consultazione e partecipazione dei lavoratori» per vari aspetti che riguardano la sicurezza e la protezione della salute negli ambienti di lavoro, prevedendo, in particolare, la figura del «rappresentante per la sicurezza» e disciplinandone le attribuzioni e le modalità elettive o di designazione;

Vista la direttiva del 29 settembre 1996 del Presidente del Consiglio dei Ministri all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), previa intesa con le Amministrazioni regionali espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per il personale dipendente dalle regioni e dagli enti regionali, e dopo aver acquisito il parere dell'Associazione nazionale dei comuni d'italia (ANCI) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI);

Vista la lettera prot. n. 2989 del 10 maggio 1996 (pervenuta il 14 maggio 1996), con la quale l'ARAN, in attuazione degli articoli 51, comma 1, e 52, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ha trasmesso, ai fini dell'«autorizzazione alla sottoscrizione», il testo, del contratto collettivo quadro in merito agli aspetti applicativi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, riguardanti il «rappresentante per la sicurezza», concordato il 7 maggio 1996 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, CISAL, CISNAL, CONFEDIR, USPPI e UNIONQUADRI;

Visto il «testo concordato» in precedenza indicato, che è stato inviato unitamente ad una «relazione illustrativa» dell'articolato, nella quale è precisato, tra l'altro, che il predetto contratto collettivo quadro «non comporta oneri aggiuntivi»;

Visto l'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 — come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470 e dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 — il quale prevede che, ai fini della autorizzazione alla sottoscrizione, «il Governo, nei quindici giorni successivi, si pronuncia in senso positivo o negativo, tenendo conto fra l'altro degli effetti applicativi dei contratti collettivi anche decentrati relativi al precedente periodo contrattuale e della conformità alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri»;

Visto il citato art. 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993, il quale prevede anche che «per quanto attiene ai contratti collettivi riguardanti il personale dipendente dalle regioni e dagli enti regionali» il Governo, ai fini dell'autorizzazione alla sottoscrizione, «provvede previa intesa con le amministrazioni regionali, espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano»;

Vista la lettera prot. n. 30777/96/7.515 del 17 maggio 1996 con la quale è stata richiesta l'«intesa» della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, precisando che «tenuto conto dei tempi ristrettissimi previsti dalla richiamata normativa ..... nel caso non intervenga risposta entro cinque giorni ..... si riterrà acquisita l'«intesa»;

Vista la lettera del 23 maggio 1996, con la quale la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ha espresso la richiesta «intesa»;

Considerato che il predetto testo concordato non risulta in generale in contrasto con la citata direttiva del 29 settembre 1996 impartita, a seguito di intesa intervenuta con il Ministro del tesoro, dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'ARAN, previa intesa espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dopo avere acquisito il parere dell'ANCI e dell'UPI;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 29 maggio 1996, concernente l'«autorizzazione alla sottoscrizione» del testo concordato in precedenza citato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 1996, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, prof. Franco Bassanini, è stato delegato a provvedere alla «attuazione ..... del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni .....» e ad «esercitare ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano e ..... 1) Funzione pubblica»;

A nome del Governo;

Autorizza

ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) alla sottoscrizione dell'allegato testo del «contratto collettivo quadro» in merito agli aspetti applicativi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, riguardanti il «rappresentante per la sicurezza», concordato il 7 maggio 1996 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, CISAL, CISNAL, CONFEDIR, USPPI ed UNIONQUADRI.

Ai sensi dell'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, la presente autorizzazione sarà trasmessa alla Corte dei conti.

Roma, 5 giugno 1996

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
BASSANINI

Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1996
Atti di Governo, registro n. 102, foglio n. 1

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

A seguito della registrazione da parte della Corte dei conti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 giugno 1996, con il quale l'ARAN è stata autorizzata a sottoscrivere il testo concordato dell'accordo quadro in merito agli aspetti applicativi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, riguardanti il «rappresentante per la sicurezza» stipulato il 7 maggio 1996, il giorno 10 luglio alle ore 10 presso la sede dell'ARAN ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, rappresentata dai componenti del comitato direttivo ed i rappresentanti delle seguenti confederazioni: CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, CISAL, CISNAL, CONFEDIR, USPPI, UNIONQUADRI.

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'accordo quadro in merito agli aspetti applicativi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

CONTRATTO COLLETTIVO QUADRO

in merito agli aspetti applicativi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, riguardanti il «rappresentante per la sicurezza», sottoscritto il 10 luglio 1996.

PREMESSA

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, che nel prevedere alcuni principi generali di prevenzione in tema di rappresentanza dei lavoratori per gli aspetti riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, demanda alla contrattazione collettiva la definizione di alcuni aspetti applicativi;

Considerato che le parti intendono dare attuazione alla definizione di tali aspetti applicativi, tenendo conto degli orientamenti partecipativi che hanno ispirato le direttive comunitarie e il decreto legislativo n. 626/94 di recepimento;

Ravvisata l'opportunità di prendere in esame i temi concernenti la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, le sue modalità di esercizio o di designazione, la formazione di detta rappresentanza con l'osservanza e nei limiti delle disposizioni di cui agli articoli 18, 19 e 20 del decreto legislativo n. 626/94;

Ritenuto che la logica che fonda i rapporti tra le parti nella materia intende superare posizioni di conflittualità ed ispirarsi a criteri di partecipazione;

Preso atto che il rappresentante per la sicurezza svolge una funzione specifica e distinta rispetto a quella del delegato sindacale della RSU o della RSA;

Considerato che l'applicazione del decreto legislativo n. 626/94, nei confronti delle pubbliche amministrazioni implica distinte responsabilità tra indirizzo e gestione;

Convengono quanto segue:

PARTE PRIMA

I. *Il rappresentante per la sicurezza.*

L'art. 18 del decreto legislativo n. 626/94, il cui comma 1 contiene l'enunciazione del principio generale secondo il quale in tutte le amministrazioni o unità lavorative è eletto o designato il rappresentante per la sicurezza, è dedicato ai criteri di individuazione di tale soggetto unico per tutti i lavoratori e prevede il rinvio alla contrattazione collettiva per la definizione di altri parametri, in particolare, in tema di diritti, formazione e strumenti per l'espletamento degli incarichi.

A partire dal perfezionamento del presente accordo, in tutte le amministrazioni o unità lavorative saranno promosse dalle stesse e dalle organizzazioni sindacali le iniziative con le modalità di seguito indicate, per la identificazione della rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.

II. *Amministrazioni o unità lavorative fino a quindici dipendenti.*

Le parti concordano che per le amministrazioni o unità lavorative aventi fino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza sia eletto dai lavoratori al loro interno.

L'elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto anche per candidature concorrenti. Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi.

Prima dell'elezione i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale a seguito dello spoglio delle schede provvede a redigere il verbale delle elezioni. Il verbale è comunicato senza ritardo al datore di lavoro. Questi si identifica nel dirigente al quale spettano i poteri di gestione nonché nel funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale.

Hanno diritto al voto tutti i dipendenti e possono essere eletti tutti i lavoratori — non in prova con contratto a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato purché la durata del medesimo consenta lo svolgimento del mandato — che prestano la propria attività nelle amministrazioni o unità lavorative.

La durata dell'incarico è di tre anni.

Al rappresentante spettano, per l'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, appositi permessi retribuiti pari a 12 ore annue nelle amministrazioni o unità lavorative che occupano fino a 6 dipendenti nonché pari a 30 ore annue nelle amministrazioni o unità lavorative che occupano da 7 a 15 dipendenti.

Per l'espletamento degli adempimenti previsti dall'articolo 19 citato, lettere *b), c), d), g), i)* ed *l)* non viene utilizzato il predetto monte ore e l'attività è considerata tempo di lavoro.

III. *Amministrazioni o unità lavorative con più di quindici dipendenti.*

Amministrazioni o unità lavorative da 16 a 200 dipendenti:

nelle amministrazioni o unità lavorative che occupano da 16 a 200 dipendenti il rappresentante per la sicurezza si individua nell'ambito delle rappresentanze sindacali.

Amministrazioni o unità lavorative da 201 a 1000 dipendenti:

nelle amministrazioni o unità lavorative che occupano da 201 a 1000 dipendenti, i rappresentanti per la sicurezza sono 3 nell'ambito delle rappresentanze sindacali presenti.

Amministrazioni o unità lavorative con più di 1000 dipendenti:

nelle amministrazioni o unità lavorative che occupano più di 1000 dipendenti il numero dei rappresentanti per la sicurezza è pari a 6.

I rappresentanti per la sicurezza sono eletti o designati nell'ambito delle rappresentanze sindacali presenti.

IV. *Permessi retribuiti orari.*

Nelle amministrazioni o unità lavorative che occupano più di 15 dipendenti, per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19 del decreto legislativo n. 626/94, i rappresentanti per la sicurezza, oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali, utilizzano appositi permessi retribuiti orari pari a 40 ore annue per ogni rappresentante.

Per l'espletamento degli adempimenti previsti dai punti *b), c), d), g), i)* ed *l)* dell'art. 19 citato, non viene utilizzato il predetto monte ore e l'attività è considerata tempo di lavoro.

V. *Procedure per l'elezione o designazione del rappresentante per la sicurezza.*

a) All'atto della costituzione della RSU il candidato a rappresentante per la sicurezza viene indicato specificamente tra i candidati proposti per l'elezione della RSU.

La procedura di elezione è quella applicata per le elezioni delle RSU.

b) Nei casi in cui sia già costituita la RSU, per la designazione del rappresentante per la sicurezza si applica la procedura che segue:

entro trenta giorni dalla data del presente accordo il/i rappresentante/i per la sicurezza è/sono designato/i dai componenti della RSU al loro interno;

tale designazione verrà ratificata in occasione della prima assemblea dei lavoratori; nel caso di diversa indicazione da parte dell'assemblea, si procederà a una nuova designazione sempre all'interno della R.S.U;

nel caso di dimissioni della RSU, il rappresentante per la sicurezza esercita le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre sessanta giorni. In tale ipotesi allo stesso competono le sole ore di permesso previste per la sua funzione, ma in relazione al periodo di esercizio della funzione medesima.

c) Nei casi in cui la RSU non sia stata ancora costituita — e fino a tale evento — e nelle amministrazioni o nelle unità lavorative operino esclusivamente le RSA costituite ai sensi del vigente art. 19 della legge n. 300/70 il/i rappresentante/i per la sicurezza è/sono eletto/i dai lavoratori al loro interno secondo le procedure sopra richiamate per le amministrazioni o unità lavorative con numero di dipendenti inferiore a 16, su iniziativa delle organizzazioni sindacali.

d) Nelle amministrazioni o unità lavorative in cui vi sia compresenza di RSU e RSA la individuazione del rappresentante per la sicurezza avviene per tramite di una elezione con liste separate e concorrenti, a suffragio universale ed a scrutinio segreto.

L'elettorato passivo è riservato ai componenti della RSU e delle RSA.

e) In assenza di rappresentanze sindacali, il rappresentante per la sicurezza è eletto dai lavoratori al loro interno secondo le procedure sopra richiamate per il caso delle amministrazioni con numero di dipendenti inferiori a 16, su iniziativa delle organizzazioni sindacali.

In questa fattispecie, ai rappresentanti per la sicurezza spettano, per l'espletamento delle attribuzioni di cui all'art. 19 del decreto legislativo n. 626/94, permessi retribuiti pari a 40 ore.

Il verbale contenente i nominativi dei rappresentanti per la sicurezza deve essere comunicato al datore di lavoro.

I rappresentanti per la sicurezza restano in carica per un triennio.

VI. *Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza.*

Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante per la sicurezza, la cui disciplina legale è contenuta all'art. 19 del decreto legislativo n. 626/94, le parti concordano sulle seguenti indicazioni.

VII. *Accesso ai luoghi di lavoro.*

Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro sarà esercitato nel rispetto delle esigenze produttive con le limitazioni previste dalla legge.

Il rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente al datore di lavoro le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro.

Tali visite si possono anche svolgere congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi incaricato.

VIII. *Modalità di consultazione.*

Laddove il decreto legislativo n. 626/94 prevede a carico del datore di lavoro la consultazione del rappresentante per la sicurezza, questa si deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività.

Il datore di lavoro, pertanto, consulta il rappresentante per la sicurezza su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.

Il rappresentante, in occasione della consultazione ha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni, sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge. Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal rappresentante per la sicurezza.

Il rappresentante per la sicurezza conferma l'avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sul verbale della stessa.

In fase di prima applicazione del decreto legislativo n. 626/94, nelle realtà in cui non sia stata ancora individuata la rappresentanza per la sicurezza, le procedure di consultazione si rivolgono alle rappresentanze sindacali costituite ai sensi del vigente art.19 della legge n. 300/70.

A tal fine, la rappresentanza sindacale in azienda può designare uno o più soggetti, al proprio interno, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 18, comma 6, del decreto legislativo n. 626/94.

IX. *Informazioni e documentazione aziendale.*

Il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione di cui alle lettere *e)* ed *f)* del comma 1 dell'art. 19.

Lo stesso rappresentante ha diritto di consultare il rapporto di valutazione dei rischi di cui all'art. 4, comma 2, custodito presso le amministrazioni o unità lavorative ai sensi dell'art. 4, comma 3.

Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del rappresentante, le informazioni e la documentazione richiesta, secondo quanto previsto dalla legge e da eventuali accordi.

Per informazioni inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro si intendono quelle riguardanti l'unità produttiva per gli aspetti relativi all'igiene, alla salute, ed alla sicurezza del lavoro.

Il rappresentante, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione in conformità a quanto previsto dall'art. 9, comma 3, del decreto legislativo n. 626/94.

X. *Formazione dei rappresentanti per la sicurezza.*

Il rappresentante per la sicurezza ha il diritto alla formazione prevista all'art. 19, comma 1, lettera *g)*, del decreto legislativo n. 626/94, anche avendo riguardo alle indicazioni contenute nella circolare della Funzione pubblica del 24 aprile 1995, n. 14, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 12 giugno 1995.

La formazione dei rappresentanti per la sicurezza, i cui oneri sono a carico del datore di lavoro, si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la loro attività.

Tale formazione deve comunque prevedere un programma base di 32 ore che, nelle amministrazioni o unità lavorative con un numero di dipendenti inferiore a 16, si svolgerà in due moduli; tale programma deve comprendere:

conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro;

conoscenze generali sui rischi dell'attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione;

metodologie sulla valutazione del rischio;

metodologie minime delle comunicazioni.

Il datore di lavoro, ogni qualvolta vengano introdotte innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, prevede una integrazione della formazione.

XI. *Riunioni periodiche.*

In applicazione dell'art. 11 del decreto legislativo n. 626/94, le riunioni periodiche previste dal comma 1, sono convocate con almeno cinque giorni lavorativi di preavviso e su un ordine del giorno scritto.

Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione di una riunione al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione nelle amministrazioni o unità lavorative.

Della riunione viene redatto verbale.

XII. *Strumenti per l'espletamento delle funzioni.*

In conformità a quanto previsto al punto 4 dell'art. 18 del decreto legislativo n. 626/94, il rappresentante alla sicurezza puo essere autorizzato all'utilizzo di strumenti in disponibilità della struttura.

In tali strumenti rientrano in particolare l'utilizzo del locale a disposizione della rappresentanza sindacale, la consultazione delle pubblicazioni nella specifica materia.

XIII. *Contrattazione di comparto.*

È rimessa alla contrattazione di comparto, da avviare entro novanta giorni dalla sottoscrizione definitiva del presente accordo, in particolare la possibilità di:

individuare, in relazione a peculiari specificità, diverse modalità di rappresentanza tra più amministrazioni dello stesso comparto o tra più uffici della stessa amministrazione, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo n. 626/94;

definire in relazione alla individuazione di specifiche esigenze di prevenzione e/o protezione dai rischi connessi all'attività di lavoro, un numero di rappresentanti per la sicurezza superiore a quello previsto dall'art. 18, dianzi citato che sarà ricompreso nell'ambito delle rappresentanze sindacali presenti;

evitare la sovrapposizione tra i componenti delle RSU ed i rappresentanti per la sicurezza nelle unità lavorative che occupano da 201 a 300 dipendenti, individuando due rappresentanti per la sicurezza tra i componenti la RSU ed aggiungendo a questi un ulteriore rappresentante per la sicurezza;

individuare ulteriori contenuti specifici della formazione con riferimento a specificità dei propri comparti.

In ogni caso, in sede di contrattazione di comparto o decentrata le parti procederanno all'assorbimento delle ore di permesso spettanti — in base al presente accordo — ai rappresentanti per la sicurezza, fino a concorrenza delle ore di permesso riconosciute per lo stesso titolo.

PARTE SECONDA

Organismi paritetici.

I. La contrattazione di comparto, da avviare entro novanta giorni dalla sottoscrizione definitiva del presente accordo, determinerà le modalità operative per la costituzione degli organismi paritetici di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 626/94, su base territoriale, secondo la struttura del comparto, assegnando le funzioni ivi previste.

In ogni caso, la funzione di prima istanza di riferimento conciliativo in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti, non esclude il ricorso alla via giurisdizionale.

II. Fino a che non interviene la predetta disciplina, gli organismi paritetici previsti dai contratti di comparto svolgeranno anche le funzioni di cui all' art. 20 del decreto legislativo n. 626/94.

A tale scopo gli organismi predetti si raccorderanno, in base al territorio di competenza, con i soggetti istituzionali di livello regionale o provinciale, operanti in materia di salute e sicurezza per favorire la realizzazione delle finalità anzidette. Anche per tali organismi, la funzione di prima istanza di riferimento conciliativo in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti, non esclude il ricorso alla via giurisdizionale.

Dichiarazione congiunta

Nel sottoscrivere l'ipotesi di accordo per un contratto quadro sulle materie rimesse alla contrattazione collettiva dal decreto legislativo n. 626/94 le parti auspicano una sollecita applicazione del decreto legislativo in tutte le pubbliche amministrazioni. A tal fine, in parallelo alle iniziative già programmate dalle confederazioni e dalle organizzazioni sindacali di categoria, le parti ritengono opportuna da parte delle singole amministrazioni un'adeguata campagna di informazione sui contenuti del decreto legislativo, nei confronti dei responsabili delle articolazioni orgaanizzative e, in generale di tutti i lavoratori interessati.

Dichiarazione CGIL CISL UIL

CGIL CISL UIL evidenziano come eventuali norme correttive al decreto legislativo n. 626/94, che rimandino ad ulteriori decreti ministeriali l'individuazione di particolari esigenze connesse ai servizi espletati, non sospendono comunque l'applicazione del decreto legislativo n. 626/94 e pertanto ribadiscono l'immediata applicabilità in tutte le pubbliche amministrazioni del presente accordo.

Sottolineano inoltre che questo non preclude la possibilità di una sua rimodulazione, appropriata alle specifiche realtà delle diverse amministrazioni.

Dichiarazione a verbale CONFSAL accordo quadro decreto legislativo n. 626/94

L'accordo quadro sul decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 viene firmato condividendo l'impostazione generale ma con le seguenti riserve, espresse ampiamente nel corso della lunga trattativa e non recepite dall'ARAN nonostante chiare indicazioni della normativa di riferimento:

a) il numero dei rappresentanti per la sicurezza indicato nell'accordo è pari al minimo indicato dal decreto legislativo n. 626/94 spesso insufficiente a garantire l'adempimento delle attribuzioni;

b) il tempo di lavoro retribuito per lo svolgimento dell'incarico di R.S.L. è estremamente restrittivo in riferimento alle attribuzioni di cui al punto 1, lettere *a), e), f), h), m), n), o)*, dell'art. 19 del decreto legislativo n. 626/94 e quindi in contrasto con il punto 2 dello stesso articolo che dispone che «il rappresentante per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione ...».

96A4861

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 5 giugno 1996.

Delega di funzioni al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

CON DELEGA PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 17 maggio 1996, con il quale il dott. Giorgio Napolitano è stato nominato Ministro dell'interno;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante istituzioni del servizio nazionale della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 maggio 1996, con il quale al Ministro dell'interno è stato conferito l'incarico per il coordinamento della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 22 maggio 1996, con il quale il prof. Franco Barberi è stato nominato Sottosegretario di Stato per l'interno;

Visto il proprio decreto in data 22 maggio 1996, con il quale il prof. Franco Barberi è stato delegato alla trattazione degli affari di competenza della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, con il quale al Ministro dell'interno è stata conferita la delega all'esercizio delle funzioni previste dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché le funzioni connesse con la difesa civile ed i rapporti con gli Stati esteri in materia di protezione civile, con facoltà di esercitarli per il tramite di un Sottosegretario di Stato, con esclusione del potere di ordinanza di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Ritenuta l'opportunità di delegare al Sottosegretario di Stato per l'interno prof. Franco Barberi le funzioni previste dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, con esclusione del potere di ordinanza di cui all'art. 5 della legge medesima, nonché le funzioni connesse con la difesa civile ed i rapporti con gli Stati esteri in materia di protezione civile;

Decreta:

Art. 1.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno prof. Franco Barberi è delegato ad esercitare tutte le funzioni previste dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, con esclusione del potere di ordinanza di cui all'art. 5 della legge medesima, nonché le funzioni connesse alla pianificazione di emergenza ed alla utilizzazione dei mezzi di soccorso ai fini della difesa civile ed ai rapporti con gli Stati esteri per tutte le attività di protezione civile, previa intesa con il Ministero degli affari esteri, e con gli enti e gli organismi che svolgono all'estero attività scientifiche interessanti la protezione civile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 5 giugno 1996

Il Ministro: NAPOLITANO

Registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1996
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 71

96A4902

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 16 maggio 1996.

Ammissione di progetti di ricerca agli interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata nell'ambito dell'Iniziativa Eureka.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089;

Vista la legge 14 ottobre 1974, n. 652;

Visto l'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 13 febbraio 1987, n. 22;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346;

Viste le delibere CIPI del 25 gennaio 1979 (*Gazzetta Ufficiale* n. 67 dell'8 marzo 1979), 11 giugno 1979 (*Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 2 luglio 1979), 22 dicembre 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 5 febbraio 1983), 8 agosto 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 20 ottobre 1984), 9 luglio 1987 (*Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 1° agosto 1987) e 28 dicembre 1993 (*Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1994);

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 settembre 1991;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, e in particolare l'art. 2, comma 5;

Vista la deliberazione n. 281 del 29 aprile 1994 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria 1996);

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551 (bilancio dello Stato 1996);

Vista la legge n. 104 del 7 aprile 1995 (*Gazzetta Ufficiale* del 15 aprile 1995) di conversione dell'art. 6 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32;

Viste le disponibilità del Fondo speciale ricerca applicata di cui al decreto ministeriale 21 marzo 1996, n. 1022, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1996, registro n. 1, foglio 50;

Vista la convenzione tra il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e l'Istituto mobiliare italiano;

Visto l'accordo di cooperazione internazionale sull'Iniziativa Eureka;

Viste le approvazioni, intervenute in sede internazionale Eureka, dei progetti a partecipazione italiana, per i quali sono state presentate le richieste di finanziamento ai sensi della legge n. 22/1987;

Viste le relazioni trasmesse dall'Istituto mobiliare italiano, relative ai progetti di ricerca di cooperazione internazionale presentati dalle aziende, nonché le proposte della commissione tecnico-consultiva formulate nella riunione del 4 marzo 1996;

Considerato che non sussistono le motivazioni per la riduzione della percentuale di intervento introdotta con direttiva del 22 ottobre 1993 in quanto le disponibilità finanziarie risultano adeguate;

Considerato che le attività di ricerca discendono da progetti di cooperazione approvati nelle competenti sedi internazionali e devono essere sviluppate nel rispetto di programmi temporalmente concordati con i partners degli altri paesi;

Considerato che gli interventi a favore di attività di ricerca, che superano i limiti fissati dalle disposizioni comunitarie sono subordinati all'approvazione della Commissione CE;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;

Delibera:

Art. 1.

Le seguenti aziende, impegnate nei progetti Eureka sotto indicati, sono ammesse agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, nella misura e con le modalità per ciascuna indicate:

SGS - THOMSON MICROELECTRONICS S.R.L. (classificata grande impresa).

Zone di svolgimento della ricerca: non eleggibili.

Progetto di ricerca: «EU 127/AE82 - Circuiti integrati e insiemi di dispositivi per sistemi di elaborazione dati ad elevate prestazioni (prat. 60009).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Importo massimo: 3.520 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 50% dei costi ammessi, pari a lire 7.040 milioni.

Durata del progetto: 2 anni e 11 mesi con inizio dal 1° febbraio 1995.

Garanzia: fideiussione della controllante SGS - Thomson Microelectronics N. V. Amsterdam (Olanda).

GEICO S.P.A. - Cinisello Balsamo (Milano) (classificata grande impresa).

Zone di svolgimento della ricerca: non eleggibili.

Progetto di ricerca: EU 946 - trattamento e recupero di fanghi provenienti dalla verniciatura di autoveicoli (prat. 59686).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Importo massimo: 935 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 50% dei costi ammessi, pari a lire 1.870 milioni.

Durata del progetto: 4 anni e con inizio dal 24 giugno 1993.

Garanzia: fideiussione della controllante Gecofin S.p.a. Cinisello Balsamo (Milano).

FIAT COMPONENTI E IMPIANTI PER L'ENERGIA E L'INDUSTRIA S.P.A. - Torino (classificata grande impresa).

Zone di svolgimento della ricerca: eleggibili e non eleggibili.

Progetto di ricerca: «EU 1106 SYSCAT» - Raccolta automatica di attributi stradali (prat. 58038).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Importo massimo: 2.135 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 50% dei costi ammessi, pari a lire 4.270 milioni di cui 220/zone non eleggibili e 4.050/zone eleggibili.

Durata del progetto: 4 anni con inizio dal 1° settembre 1994.

Garanzia: fidejussione della controllante Magneti Marelli S.p.a. - Milano.

Condizioni particolari: capitolato tecnico unico con l'altra impresa partecipante al progetto di ricerca EL.DA Ingegneria S.p.a. - Treviso (prat. 59852).

EL.DA. INGEGNERIA S.P.A. - Treviso (classificata piccola-media impresa).

Zone di svolgimento della ricerca: non eleggibili.

Progetto di ricerca: «EU 1106 SYSCAT» - Raccolta automatica di attributi stradali (prat. 59852).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Importo massimo: 902,5 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 50% dei costi ammessi, pari a lire 1.805 milioni.

Durata del progetto: 4 anni con inizio dal 1° settembre 1994.

Garanzia: fidejussione bancaria (anche per periodo limitato e da rinnovare).

Condizioni particolari: capitolato tecnico unico con l'altra impresa partecipante al progetto di ricerca Fiat Componenti e impianti per l'energia e l'industria S.p.a. Torino (prat. 58038).

ALCATEL ITALIA S.P.A. - Milano (classificata grande impresa).

Zone di svolgimento della ricerca: non eleggibili.

Progetto di ricerca: «EU 1187 ADTT» Advanced Digital Television Technologies (prat. 59840).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Importo massimo: 7.504,5 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 50% dei costi ammessi, pari a lire 15.009 milioni.

Durata del progetto: 4 anni e 1 mese con inizio dal 1° dicembre 1994.

Garanzia: fidejussione della controllante Alcatel Italia B. V. - Rijswik (Olanda).

Condizioni particolari:

1° capitolato tecnico unico con le altre imprese partecipanti al progetto: Philips S.p.a. - Milano prat. 59849, SBP S.p.a. - Roma prat. 59850, Seleco S.p.a. Pordenone prat. 60005, SGS - Thomson Microelectronics S.r.l. - Agrate Brianza prat. 59841, Videocolor S.p.a. - Anagni prat. 59851;

2° il finanziamento dei costi successivi al 31 dicembre 1996 e subordinato alla estensione della durata del progetto internazionale EU 1187 fino a comprendere il periodo delle attività previste dalla richiedente; in mancanza di tale estensione, l'acquisizione a titolo definitivo del finanziamento delle attività svolte fino al 31 dicembre 1996 dovrebbe esser vincolato al successivo completamento del progetto da parte della Alcatel Italia, ancorché con costi interamente a proprio carico.

PHILIPS S.P.A. - Milano (classificata grande impresa).

Zone di svolgimento della ricerca: non eleggibili.

Progetto di ricerca: «EU 1187 ADTT» Advanced Digital Television Technologies (prat. 59849).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Importo massimo: 441 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 50% dei costi ammessi, pari a lire 882 milioni.

Durata del progetto: 4 anni e 1 mese con inizio dal 18 novembre 1994.

Garanzia: fideiussione della controllante Philips Electronics N.V. Eindhoven (Olanda).

Condizioni particolari: capitolato tecnico unico con le altre imprese partecipanti al progetto, Alcatel Italia S.p.a. Milano prat. 59840, SBP S.p.a. - Roma prat. 59850, Seleco S.p.a. Pordenone prat. 60005, SGS - Thomson Microelectronics S.r.l. - Agrate Brianza prat. 59841, Videocolor S.p.a. - Anagni prat. 59851.

SBP S.P.A. - Roma (classificata piccola-media impresa).

Zone di svolgimento della ricerca: non eleggibili.

Progetto di ricerca: «EU1187 ADTT» Advanced digital Television Technologies (prat. 59850).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Importo massimo: 1.764 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 50% dei costi ammessi, pari a lire 3.528 milioni.

Durata del progetto: 4 anni e 1 mese con inizio dal 1° dicembre 1994.

Garanzia: fidejussione bancaria (anche per periodo limitato e da rinnovare).

Condizioni particolari:

1° capitolato tecnico unico con le altre imprese partecipanti al progetto Alcatel Italia S.p.a. - Milano prat. 59840, Philips S.p.a. - Milano prat. 59849, Seleco S.p.a. Pordenone prat. 60005, SGS - Thomson Microelectronics S.r.l. - Agrate Brianza prat. 59841, Videocolor S.p.a. - Anagni prat. 59851;

2° il finanziamento dei costi successivi al 31 dicembre 1996 è subordinato alla estensione della durata del progetto internazionale EU 1187 fino a comprendere il periodo delle attività previste dalla richiedente; in mancanza di tale estensione, l'acquisizione a titolo definitivo del finanziamento delle attività svolte fino al 31 dicembre 1996 dovrebbe esser vincolato al successivo completamento del progetto da parte della SBP, ancorché con costi interamente a proprio carico.

SELECO S.P.A. - Pordenone (classificata grande impresa).

Zone di svolgimento della ricerca: non eleggibili.

Progetto di ricerca: «EU 1187 ADTT» Advanced Digital Television Technologies (prat. 60005).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Importo massimo: 3.004 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 50% dei costi ammessi, pari a lire 6.008 milioni.

Durata del progetto: 3 anni e 7 mesi con inizio dal 18 maggio 1995.

Garanzia: fideiussione bancaria (anche per periodo limitato e da rinnovare).

Condizioni particolari:

1° capitolato tecnico unico con le altre imprese partecipanti al progetto Alcatel Italia S.p.a. - Milano prat. 59840, Philips S.p.a. - Milano prat. 59849, SBP S.p.a. - Roma prat. 59850, SGS - Thomson Microelectronics S.r.l. - Agrate Brianza prat. 59841, Videocolor S.p.a. - Anagni prat. 59851;

2° il finanziamento dei costi successivi al 31 dicembre 1996 è subordinato alla estensione della durata del progetto internazionale EU 1187 fino a comprendere il periodo delle attività previste dalla richiedente; in mancanza di tale estensione, l'acquisizione a titolo definitivo del finanziamento delle attività svolte fino al 31 dicembre 1996 dovrebbe esser vincolato al successivo completamento del progetto da parte della Seleco, ancorché con costi interamente a proprio carico.

SGS THOMSON MICROELECTRONICS S.R.L. - Agrate Brianza (Milano) (classificata grande impresa).

Zone di svolgimento della ricerca: non eleggibili.

Progetto di ricerca: «EU 1187 ADTT» Advanced Digital Television Technologies (prat. 59841).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Importo massimo: 1.719,5 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 50% dei costi ammessi, pari a lire 3.439 milioni.

Durata del progetto: 4 anni e 1 mese con inizio dal 18 novembre 1994.

Garanzia: fideiussione della controllante SGS Thomson Microelectronics N.V. - Amsterdam (Olanda).

Condizioni particolari: capitolato tecnico unico con le altre imprese partecipanti al progetto - Alcatel Italia S.p.a. - Milano prat. 59840, Philips S.p.a. - Milano prat. 59849, SBP S.p.a. - Roma prat. 59850, Seleco S.p.a. Pordenone prat. 60005, Videocolor S.p.a. - Anagni prat. 59851.

VIDEOCOLOR S.P.A. - Anagni (Frosinone) (classificata grande impresa).

Zone di svolgimento della ricerca: eleggibili.

Progetto di ricerca: «EU 1187 ADTT» Advanced Digital Television Technologies (prat. 59851).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Importo massimo: 4257 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 50% dei costi ammessi, pari a lire 8.514 milioni.

Durata del progetto: 4 anni e 1 mese con inizio dal 18 novembre 1994.

Garanzia: fidejussione della controllante Thomson Tubes & Displays S.A. - Courbevoie (Francia).

Condizioni particolari: capitolato tecnico unico con le altre imprese partecipanti al progetto Alcatel Italia S.p.a. - Milano prat. 59840, Philips S.p.a. - Milano prat. 59849, SBP S.p.a. - Roma prat. 59850, Seleco S.p.a. Pordenone prat. 60005, SGS - Thomson Microelectronics S.r.l. - Agrate Brianza prat. 59841.

COORD 3 S.A.S. DI BERRI M. & C. - Bruzolo di Susa (Torino) (classificata piccola-media impresa).

Zone di svolgimento della ricerca: eleggibili.

Progetto di ricerca: «EU 1366 SAGA» - Misura dei giochi e degli allineamenti mediante tecniche ottiche (prat. 60033).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Importo massimo: 478,5 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 50% dei costi ammessi, pari a lire 957 milioni.

Durata del progetto: 3 anni con inizio dal 1° luglio 1995.

Garanzia: fideiussione dei soci di controllo sig. M. Berri e sig.ra L. Pochettino.

PHOENIX INTERNATIONAL S.P.A. - Paderno Franciacorta (Brescia) (classificata piccola-media impresa).

Zone di svolgimento della ricerca: non eleggibili.

Progetto di ricerca: «EU 1348 IPECTIES» - (prat. 60329).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Importo massimo: 1.519,5 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 50% dei costi ammessi, pari a lire 3.039 milioni.

Durata del progetto: 5 anni con inizio dal 1° ottobre 1995.

Garanzia: fideiussione della controllante Fara S.p.a. - Paderno Franciacorta (Brescia).

Art. 2.

Le operazioni di seguito indicate sono così modificate:

SYNTAX SISTEMI SOFTWARE S.P.A. in solido con SYSTENA S.P.A. - Roma e OLIVETTI INFORMATION SERVICES RICERCA S.P.A. - Bari.

Progetto: EU 379 - SOUR - Software Use and Reuse (prat. 53518).

Delibere MURST 14 ottobre 1991 - 28 dicembre 1991.

Modifica imputazione quote del contributo nella spesa; viene autorizzata l'imputazione come quota Sud dell'importo di L. 242.195.000, su quanto già deliberato in data 28 dicembre 1991 come imputazione quota Nord.

FINMECCANICA S.P.A. - Roma.

Progetto EU 180 Moduli laser CO_2 da 10KW e relativi sistemi (prat. 50512).

Delibera MURST: 18 marzo 1991.

Modifica imputazione quote del contributo nella spesa: viene autorizzata l'imputazione come quota Sud dell'importo di L. 6.585.000, su quanto già deliberato in data 18 marzo 1991 come imputazione quota Nord.

AGUSTA S.P.A. - Cascina Costa (Varese).

Progetto EU180 Moduli laser CO_2 da 10KW e relativi sistemi - prat. 50852.

Delibera MURST: 18 marzo 1991.

Modifica titolarità: acquisizione del contributo nella spesa, essendo conclusa positivamente la ricerca, da parte della Agusta OMI S.r.l. - Pomezia, con liberazione della Agusta S.p.a. - Cascina Costa (Varese) e con liberazione della garanzia fidejussoria a suo tempo prestata.

Art. 3.

Vengono dichiarate decadute le seguenti operazioni:

FATA AUTOMATION S.P.A. - Torino.

Progetto: EU 170 - Impianto flessibile di alta produttività per assemblaggio di tipologie differenti di componenti meccanici, destinato all'industria autoveicolistica (prat. 50518).

Delibera MURST: 26 ottobre 1989.

Motivazione: per inadempienza dell'impresa finanziata.

ITALCAD - TECNOLOGIE E SISTEMI S.P.A. - Genova.

Progetto: EU 598 - Eurocare Re.Fran (prat. 56433).

Delibera MURST: 8 aprile 1994.

Motivazione: l'impresa finanziata risulta in «liquidazione».

Art. 4.

La spesa derivante dagli interventi di cui all'art. 1 della presente deliberazione è determinata in lire 28.180.500.000 e graverà sulle disponibilità del FSRA per il 1996.

La presente deliberazione sarà trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione. La medesima deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e ne sarà trasmessa copia all'Istituto mobiliare italiano.

Roma, 16 maggio 1996

p. *Il Ministro:* ROSSI

Registrata alla Corte dei conti il 26 giugno 1996
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 154

96A4865

DECRETO 18 luglio 1996.

Assegnazione dei posti e delle relative borse di studio ai laureati in medicina e chirurgia da ammettere in soprannumero, in applicazione del decreto-legge 10 febbraio 1996, n. 55 e del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 192, alle scuole di specializzazione comprese nelle tipologie previste dai decreti interministeriali 30 ottobre 1993 e 25 novembre 1994.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, concernente il riordinamento delle scuole dirette ai fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990) ed in particolare l'art. 6;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante disposizioni in materia di finanza e in particolare l'art. 4, comma 14;

Visto il decreto-legge 10 febbraio 1996, n. 55: «Disposizioni urgenti in materia di ammissione di laureati in medicina e chirurgia alle scuole di specializzazione» e in particolare l'art. 1, commi 2 e 3;

Visto il decreto-legge 12 aprile 1996, n. 192, che ha reiterato il predetto decreto-legge 10 febbraio 1996, n. 55, e in particolare l'art. 1, comma 2;

Visto il decreto-legge 3 giugno 1996, n. 299, recante disposizioni urgenti in materia di personale del settore sanitario e in particolare l'art. 3;

Visto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, concernente l'attuazione della direttiva del Consiglio n. 82/76 CEE;

Visto il decreto interministeriale 31 ottobre 1991, modificato con decreto interministeriale 30 ottobre 1993 ed integrato con decreto interministeriale 25 novembre 1994, con il quale sono state individuate le scuole di specializzazione di cui all'art. 1 del predetto decreto legislativo n. 257/1991;

Tenuto conto che il numero dei posti previsti dagli statali delle scuole attivate è correlato alla disponibilità di idonee strutture acquisite anche attraverso convenzioni;

Valutata la dislocazione territoriale delle strutture utilizzate dalle facoltà di medicina e chirurgia per i propri fini istituzionali;

Ritenuto di dover procedere per l'anno accademico 1995-96 alla ripartizione dei posti e delle relative borse di studio tra le singole scuole di specializzazione ricomprese nell'elenco delle tipologie di cui al citato decreto interministeriale 30 ottobre 1993, e successive modificazioni, in applicazione dei decreti-leggi n. 55 e n. 192 rispettivamente del 10 febbraio e del 12 aprile 1996;

Visto il decreto interministeriale 17 maggio 1995 con il quale ai sensi dell'art. 2, primo comma, del citato decreto legislativo n. 257/1991 è stata definita la programmazione del numero degli specialisti da formare per il periodo 1994-96;

Sentito il Ministro della sanità;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno accademico 1995-96 il numero dei laureati in medicina e chirurgia da ammettere in soprannumero in applicazione ai decreti-leggi n. 55 e n. 192 rispettivamente del 10 febbraio e del 12 aprile 1996, con assegnazione delle borse di studio di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 257/1991, alle scuole di specializzazione comprese nelle tipologie previste dal decreto interministeriale 30 ottobre 1993, integrato con decreto interministeriale 25 novembre 1994, citato nelle premesse, è stabilito nell'allegata tabella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 1996

p. *Il Ministro:* GUERZONI

TABELLA

BORSE DI STUDIO IN APPLICAZIONE DEL D.L.N. 55 del 10.2.96 e N.192 DEL12.4.96

ALLERGOLOGIA ED IMMUNOLOGIA CLINICA

Università di:	D.L.55	D.L.192
Cagliari	1	
Firenze	1	
Messina	1	
Milano	1	
Padova	2	
Parma	1	
Pavia	2	
Roma "La Sap"	2	
	11	

CARDIOLOGIA

Università di:		
Ancona	2	
Bari	1	4
Bologna 1^scuola	2	
Bologna 2^ scuola	4	
Brescia	2	1
Cagliari	1	
Catania		1
Firenze	1	
Genova	1	
Messina	1	2
Milano 1^scuola	3	2
Milano Cattolica	5	
Modena	1	
Napoli II Ateneo	4	1
Padova 1^scuola		2

Palermo		2
Pavia	4	
Perugia	1	
Pisa	1	
Roma"La Sap"1^sc	3	
Roma II^	1	
Sassari	1	
Trieste	2	
Verona	3	1pat
	44	16

DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA

Università di:

Ancona	2	
Bari	1	1
Catania	1	
Chieti		1
Messina	1	
Milano	2	
Milano Cattolica	1	
Napoli II Ateneo	1	
Padova	1	
Pavia	1	
Roma "La Sap"	2	
Torino	1	
Verona	1	
	16	2

EMATOLOGIA

Università di:

Catania	1	1
Firenze	2	
Genova	2	
Messina	1	1
Milano 1^scuola	2	

Milano 2^scuola		2
Milano Cattolica	1	
Napoli II Ateneo	1	
Padova		1
Palermo	1	
Parma	1	
Pavia	1	
Roma "La Sap" 1^ sc	3	
Roma "La Sap" 2^ sc	2	
Udine	1	2
Verona	1	1
	20	8

ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE DEL RICAMBIO

Università di:

Bologna	2	
Cagliari	2	
Catania 1^ sc	2	1
Ferrara	1	
Genova	2	
Milano 1^scuola	2	
Milano 2^ scuola	1	
Milano Catt 1^ scuola	2	
Milano Catt 2^ scuola	1	
Napoli II Ateneo 1^ sc	1	
Padova 1^scuola	1	1
Padova 2^scuola		2
Pavia	1	
Perugia	1	
Roma "La Sap" 1^ sc	1	
Roma "La Sap" 2^ sc	1	
Roma II	1	
Verona	1	
	23	4

GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA

Università di:

Ancona	2	
Bari	1	
Bologna	1	
Cagliari	1	
Chieti	1	
Genova	2	
Messina	1	1
Milano 1^ scuola	1	
Milano 2^ scuola	1	1
Milano Catt	1	
Modena	1	
Napoli II Ateneo	1	
Pavia 2^ Fac Varese	2	
Roma "La Sap" 1^ sc	2	
Roma "La Sap" 2^sc	1	
Sassari	3	
	22	2

GERIATRIA

Università di:

Bari	2	
Bologna	2	
Firenze	4	
Genova	2	
Messina	1	1
Milano	2	
Modena	1	
Napoli II°Ateneo	1	
Padova	2	
Pavia	2	
Roma "La Sap"	2	
Torino	1	
Verona	2	1pab
	24	2

MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO

Università di:

Bologna	2	
Messina		1
Milano 2^scuola	1	
Napoli II°Ateneo	1	
Pavia	1	
Sassari	2	
Torino	2	
	9	1

MALATTIE INFETTIVE

Università di:

Ancona	1	
Bologna	2	
Brescia	1	
Cagliari	1	
Catania	3	1
Chieti	1	
Genova	1	
Milano cattolica	1	
Palermo	1	
Parma	1	
Pavia	3	
Perugia	1	
Roma"La Sap"	1	
Torino	1	
Verona	2	
	21	1

MEDICINA DELLO SPORT

Università di:

Milano Catt.	1

Padova	1	
Palermo	1	
	3	

MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE

Università di:

Bologna	1
Firenze	1
Milano	1
Pavia 1^ Fac	3
Pavia 2^ Fac Varese	3
Roma "La Sap"	1
Torino	2
	12

MEDICINA INTERNA

Università di:

Bari 2^scuola	1	
Bologna 2^ scuola	1	
Brescia	1	1
Cagliari	2	
Chieti	1	
Firenze	5	
Messina	2	
Milano 1^ scuola	2	
Milano 2^ scuola	4	
Milano Cattolica	4	
Modena	3	
Napoli II Ateneo	2	
Padova 1^scuola	1	
Palermo 1^ scuola	1	
Parma	2	
Pavia 1^Fac.	2	
Pavia 2^Fac.(Varese)	3	
Pisa	1	
Reggio Calabria	1	
Roma "La Sap.1^ sc.	3	

Roma "La Sap. 2^ sc	2	
Roma "La Sap." 3^sc.	1	
Roma II^	2	
Torino 2^ Fac	1	
Trieste	1	
Verona	5	1+2pab+1pat
	54	5

NEFROLOGIA

Università di:

Catania	1	
Chieti	1	
Genova	1	
Messina 2^ sc	2	
Napoli II Ateneo	2	
Padova		1
Parma	2	
Sassari	1	1
Torino	1	
	11	2

NEUROLOGIA

Università di:

Cagliari	1	
Chieti	2	
Ferrara	1	
Firenze	1	
Messina		1
Milano	2	

Milano Cattolica	3	
Padova	1	
Palermo	1	
Pavia	1	
Roma "La Sap."1^sc	3	
Roma II^	2	1
Sassari	2	
Torino 1^ Fac.	2	
Torino 2^ Fac. (*)	1	
Verona	3	
	26	2

(*) durata 5 anni

NEUROPSICHIATRIA INFANTILE

Università di:

Bologna	1	
Cagliari		1
Catania		1
Genova	1	
Messina	3	1
Milano	3	
Napoli II Ateneo	2	
Pisa	1	
Roma "La Sap"	1	
Torino	3	
	15	3

ONCOLOGIA

Università di:

Ancona	3

Cagliari	1	
Catania	1	2
Chieti	1	
Genova	2	
L'Aquila	1	
Milano	5	3
Milano Cattolica	2	
Napoli II° Ateneo	4	
Padova	2	
Pavia	3	
Perugia		1
Reggio Calabria	1	
Roma "La Sap" 1^ sc	1	
Roma "La Sap" 2^sc	1	
	28	6

PEDIATRIA

Università di:

Bari 2^ scuola		1
Catania		1
Genova 2^scuola	2	
Messina		3
Milano 1^scuola	2	1
Milano 3^scuola		1
Milano Cattolica	2	
Napoli II°Ateneo	2	
Padova	1	2
Palermo	1	
Pavia	5	1
Perugia	2	
Roma "La Sap" 2^sc	1	
Torino	1	1
Udine (*)		1
Verona	1	
	20	12

(*) durata 5 anni

PSICHIATRIA

Università di:

Ancona	1	
Bari	1	
Brescia	1	
Chieti	2	
Firenze	2	
L'Aquila	1	
Messina	1	
Milano	1	1
Milano Cattolica	3	
Modena		1
Padova	2	
Pavia	1	
Perugia	1	
Roma "La Sap" 1^ sc	2	
Roma "La Sap" 2^sc	4	
Torino	3	
Trieste	1	
Verona	1	
	28	2

REUMATOLOGIA

Università di:

Milano	1
Milano Cattolica	3
Napoli II Ateneo	1
Padova	1
Roma "La Sap"	1
	7

TOSSICOLOGIA MEDICA

Università di:

Firenze	1	
Messina	1	
	2	

CARDIOCHIRURGIA

Università di:

Chieti	2	
Napoli II Ateneo	2	
Padova	2	
Roma "La Sap"	1	
Verona		1
	7	1

CHIRURGIA DELL'APPARATO DIGERENTE

Università di:

Brescia	1	
Catania	1	1
Firenze	1	
Milano 2^scuola		1
Napoli II°Ateneo	1	
	4	2

CHIRURGIA GENERALE

Università di:

Ancona	3	
Bari	2	

Bologna II sc	1	
Bologna III sc	1	
Brescia	1	
Cagliari	2	
Catania	5	
Chieti	2	
Ferrara	1	
Firenze	4	
Genova 2^scuola	1	
Genova 3^scuola	1	
Messina 2^scuola	2	
Messina 3^ scuola	1	
Milano	3	
Milano Cattolica	5	
Napoli II ateneo	1	
Padova	4	
Palermo 1^sc.	2	
Parma	3	
Pavia I^ Fac.	1	
Pavia II^Fac.(Varese)	7	
Pisa	1	
Roma "La Sap. 1^ sc	2	
Roma "La Sap" 2^sc.	2	
Sassari	2	
Udine	2	
Verona	4	1pat
	66	1

CHIRURGIA MAXILLO - FACCIALE

Università di:

Milano	2	
Napoli II°Ateneo	1	
Torino	1	
Verona	1	1pat
	5	1

CHIRURGIA PEDIATRICA

Università di:

Bologna	1
Catania	1
Milano	4
Padova	1
Verona	2
	9

CHIRURGIA PLASTICA E RICOSTRUTTIVA

Università di:

Bari	1
Catania	1
Milano Cattolica	1
Pavia	1
	4

CHIRURGIA TORACICA

Università di:

Cagliari	1	1
Milano	2	
Milano Cattolica	1	
Padova	1	
Torino	2	
	7	1

CHIRURGIA VASCOLARE

Università di

Catania	1
Firenze	1
Genova	1
Milano 1^ scuola	1
Milano Cattolica	1
Sassari	2
	7

GINECOLOGIA E OSTETRICIA

Università di:

Bari 1^scuola		1
Bologna 1^ scuola	1	
Bologna 2^scuola	2	
Catania 1^scuola		3
Genova	2	
Messina	1	
Milano 1^scuola	2	2
Milano 3^scuola	3	2
Milano Cattolica	1	
Napoli II°Ateneo	2	
Padova	3	1
Parma	1	
Pavia 1^Fac.	1	
Pavia 2^Fac.(Varese)	1	
Reggio Calabria		1
Sassari	1	
Trieste	1	
Verona	2	1
	24	11

NEUROCHIRURGIA

Università di:

Bari	2

Catania	2	2
Ferrara	1	
Genova	1	
Messina	1	
Milano	1	
Milano Cattolica	1	
Napoli II Ateneo	2	
Pavia	1	
Roma II^	1	
Sassari	1	
Torino	3	
Verona	1	
	18	2

OFTALMOLOGIA

Università di:

Ancona	2	
Bari	2	
Bologna	2	
L'Aquila	1	
Messina		1
Milano 1^ scuola	1	1
Milano 2^scuola	6	
Napoli II°Ateneo	2	
Palermo		1
Parma	3	
Pavia	2	
Roma"La Sap."2^sc	3	
Sassari		1
Torino	1	
Trieste	1	
Verona	1	
	24	4

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

Università di:

Ancona	2	
Bari	2	
Bologna	3	
Catania	2	
Chieti	1	
Firenze	1	
Messina	1	
Milano 1^scuola	1	5
Milano 2^scuola	5	
Milano Cattolica	2	
Modena 2^ scuola	1	
Napoli II Ateneo	2	
Padova	3	
Palermo	6	
Parma	4	
Pavia 1^Fac.	1	
Pavia 2" Fac. Varese	2	
Roma "La Sap."	4	
Roma II	1	
Sassari	1	
Torino	3	
Udine	1	
Verona	6	
	40	5

OTORINOLARINGOIATRIA

Università di:

Bologna	1
Cagliari	1
Catania	1
Genova	2
L'Aquila	1
Messina	1
Milano 2^ scuola	2
Milano Catt.	1
Modena	1
Napoli II Ateneo	3

Padova	2	
Perugia	1	
Roma "La Sap" 2ª sc	1	
Roma II	1	
Torino	3	
Udine	1	
Verona	2	1
	25	1

UROLOGIA

Università di:

Ancona	2	
Brescia	1	
Cagliari	1	
Catania	2	
Genova	2	
Milano	3	
Milano Cattolica	2	
Padova	4	2
Palermo	2	
Parma	1	
Pavia	1	
Roma "La Sap"	1	
Verona	3	
	25	2

ANATOMIA PATOLOGICA

Università di

Cagliari	1
Firenze	1
Messina	1

Milano I sc.	1	
Milano II sc.	1	
Milano catt.	1	
Parma	1	
Pavia	2	
Pisa	1	
Roma I	3	
	13	

ANESTESIA E RIANIMAZIONE

Università di

Bari	2	
Bologna	3	
Catania	3	
Chieti	1	
Ferrara	1	
Firenze	1	
Genova	2	
Messina	1	1
Milano 1^scuola	5	
Milano 2^ scuola	3	
Milano Cattolica	6	
Napoli II° Ateneo	1	
Pavia	3	
Reggio Calabria	1	
Roma "La Sap"	1	
Sassari	2	
Torino	2	
Trieste	1	
Verona	4	1+1pab
	43	3

BIOCHIMICA E CHIMICA CLINICA

Università di:

Brescia	1
Catania	1

Milano	2
Modena	1
Pavia	3
Torino	1
Verona	2
	11

FARMACOLOGIA

Università di:

Milano	2
	2

IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA

Università di:

Ancona	2
Milano	2
Milano Cattolica	11
Napoli II°Ateneo	1
Padova	2
Palermo	2
Pavia	1
Roma "La Sap"	2
	12

MEDICINA DEL LAVORO

Università di:

Ancona	1
Bologna	1
Firenze	1
L'Aquila	2
Messina	1

Milano Catt	1	
Napoli II°Ateneo 2^sc	1	
Padova	3	
	11	

MEDICINA LEGALE

Università di:

Bari	1	
Napoli II°Ateneo 1^sc	2	
Padova	1	
Palermo	2	
Parma	1	
Pisa	1	
Reggio Calabria		1
Roma II^	1	
Torino	2	
	11	1

MEDICINA NUCLEARE

Università di:

Milano	2
Torino	1
	3

MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA

Università di:

Milano Cattolica	1
Udine	1
	2

PATOLOGIA CLINICA

Università di:	
Chieti	1
Pavia	3
	4

RADIODIAGNOSTICA

Università di:		
Bari	1	
Bologna	1	
Cagliari	1	
Catania	1	1
Chieti	1	1
Firenze	1	
L'Aquila	2	
Messina	2	
Milano		1
Milano Cattolica	4	
Napoli II°Ateneo	4	
Palermo	4	
Parma	1	
Pavia	2	
Perugia	2	
Roma "La Sap"	1	
Sassari	1	
Torino		1
Trieste	1	
Verona	2	
	32	4

Università di:	RADIOTERAPIA
Bari	1
Firenze	1
Genova	2
Milano	1
Milano Cattolica	2
Roma "La Sap"	1
Torino	1
	9

p. *Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*
GUERZONI

96A4809

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 14 giugno 1996.

Rettifiche e integrazioni al decreto ministeriale 24 novembre 1994, n. 334, concernente il «Nuovo ordinamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnante tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica».

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto ministeriale 24 novembre 1994, n. 334, concernente il «Nuovo ordinamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnante tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica» (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 20 gennaio 1995, serie generale), integrato dal decreto ministeriale 24 febbraio 1995, n. 62 (*Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 14 aprile 1995, serie generale);

Considerato che nel decreto ministeriale n. 334 sopracitato si rinviava l'individuazione, data la specificità della questione e dopo ulteriori approfondimenti, della classe di concorso cui assegnare gli insegnamenti di «Scienze della terra e biologia», impartito negli istituti professionali, di cui al decreto ministeriale 24 aprile 1994 e di «Scienza della terra» e di «Biologia», impartiti negli istituti tecnici, di cui al decreto ministeriale 9 marzo 1994;

Ritenuto opportuno, ai fini dello snellimento delle procedure concorsuali, consentire a coloro che sono in possesso dell'abilitazione, di cui alla colonna 2 dell'allegato A/2 del citato decreto ministeriale n. 334/1994, con il prescritto titolo di studio, di partecipare agli esami di abilitazione della corrispondente classe di concorso, indicata nella colonna 1 del citato allegato A/2, sostenendo solo le prove d'esame non incluse nell'abilitazione già conseguita;

Ritenuto necessario integrare il decreto ministeriale in questione, nella parte relativa agli insegnamenti previsti negli istituti industriali, in virtù dell'entrata in vigore dei decreti ministeriali 27 aprile 1995 di modifica dei programmi di insegnamento nei trienni di chimica industriale, industria tessile, maglieria e confezione industriale;

Ritenuto di dover integrare nella parte riguardante denominazioni, titoli di accesso e nuovi insegnamenti il citato decreto ministeriale n. 334/1994 relativamente alle classi di concorso 13/A, 17/A, 19/A, 38/A, 39/A, 48/A, 60/A, 75/A, 86/A e 99/A a seguito dell'entrata in ordinamento con regolamento interministeriale e decreto ministeriale 31 gennaio 1996, dei nuovi piani di studio ed orari nel quinquennio degli istituti tecnici commerciali ad indirizzo giuridico economico aziendale in sostituzione dei programmi degli istituti tecnici commerciali negli indirizzi amministrativo, mercantile, commercio con l'estero ed amministrazione industriale;

Sentito il parere del C.N.P.I.;

Ritenuto, in ordine agli insegnamenti di «Scienze della terra» e di «Biologia» negli istituti tecnici industriali, di assegnare, in ragione della natura degli insegnamenti stessi nonché per una più efficace gestione dell'organico, dette discipline alla classe di concorso 60/A, unica esistente nel nuovo ordinamento di detta tipologia di istituti;

Ritenuto di non poter dare attuazione integrale al suddetto parere, relativamente alla previsione di ulteriori classi di concorso nella tabella *A*/2, allegata al decreto ministeriale n. 334/1994, ai fini del conseguimento delle abilitazioni «parziali», come sopra specificato, in quanto l'accoglimento di tale proposta comporterebbe una modifica sostanziale dei programmi e prove di esame di accesso alle cattedre, nonché delle corrispondenze tra abilitazioni, che sono state stabilite sulla base del vigente ordinamento scolastico;

Ritenuto di dover apportare le necessarie rettifiche relativamente ai titoli di accesso e agli insegnamenti elencati nelle tabelle *A* e *C*, allegate al decreto ministeriale n. 334, per eliminare dalle tabelle medesime, meri errori materiali;

Decreta:

Art. 1.

Integrazioni

1. Gli insegnamenti di «Scienze della terra e biologia» negli istituti professionali e «Scienza della terra» e «Biologia» negli istituti tecnici industriali sono assegnati alla classe di concorso 60/A «Scienze naturali, chimica, geografia, fitopatologia, entomologia agraria, microbiologia».

2. L'attribuzione alla classe di concorso 60/A dell'insegnamento di «Scienze della terra e biologia» negli istituti professionali ha effetto, ai fini della definizione degli organici e della mobilità, a partire dal 1° settembre 1997, dopo la definizione delle procedure previste dall'art. 482 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per il personale appartenente alla classe di concorso 40/A - Igiene, anatomia, fisiologia, patologia generale e dell'apparato masticatorio -, cui tale insegnamento era attribuito in atipicità.

3. Coloro che sono in possesso dell'abilitazione di cui alla colonna 2 dell'allegato *A*/2, del citato decreto ministeriale n. 334/1994 possono partecipare ai concorsi, al fine del conseguimento dell'abilitazione per la corrispondente classe della colonna 1 del medesimo allegato *A*/2, sostenendo solo le prove d'esame scritte, grafiche e orali per le discipline mancanti purché in possesso del prescritto titolo di studio.

4. All'ordinamento delle classi 75/A, 86/A e 99/A sono apportate le seguenti modifiche:

la denominazione delle classi, ove citate, è così rispettivamente variata:

«Dattilografia, stenografia, trattamento testi e dati»;

«Dattilografia, stenografia, trattamento testi e dati con lingua d'insegnamento slovena»;

«Dattilografia, stenografia, trattamento testi e dati in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine»;

i titoli di ammissione sono così modificati:

diploma di maturità: «Ragioniere (indirizzo amministrativo, mercantile, commercio estero, amministratore industriale, giuridico economico aziendale); ragioniere programmatore; perito aziendale e corrispondente in lingue estere; perito per il turismo; analista contabile; operatore commerciale; segretario di amministrazione; operatore turistico; tecnico della gestione aziendale; tecnico dei servizi turistici; tecnico delle attività alberghiere»;

i titoli di studio previsti dal precedente ordinamento mantengono la loro validità se conseguiti entro l'anno scolastico 1995-1996;

gli insegnamenti cui è possibile accedere sono così integrati:

Negli istituti tecnici:

Dattilografia. Stenografia.

Per l'indirizzo: giuridico economico aziendale:

Trattamento testi e dati.

5. Gli insegnamenti impartiti negli istituti tecnici, previsti nella colonna 3 della tabella *A*, relativamente alle classi di concorso 13/A, 17/A, 19/A, 38/A, 39/A, 48/A e 60/A citate in premessa, di cui alle sottoelencate pagine del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 20 gennaio 1995, sono così integrati:

cl. 13/A — *Negli istituti tecnici commerciali*

pag. 27 — *Per l'indirizzo: giuridico economico aziendale*

Scienza della materia e laboratorio.

cl. 13/A — *Negli istituti tecnici industriali*

pag. 29 — *Per l'indirizzo: chimico*

Chimica fisica e laboratorio. Chimica organica, bio-organica, delle fermentazioni e laboratorio. Analisi chimica, elaborazione dati e laboratorio. Tecnologie chimiche industriali, principi di automazione e di organizzazione industriale.

Per l'indirizzo: tessile con specializzazione nella «Confezione industriale».

Chimica tessile e tecnologie di nobilitazione dei prodotti tessili.

Per l'indirizzo: tessile con specializzazione nella «Produzione dei tessili»

Chimica tessile e tecnologie di nobilitazione dei prodotti tessili.

cl. 17/A *Negli istituti tecnici commerciali*

pag. 35 *Per l'indirizzo: giuridico economico aziendale*

Economia aziendale e laboratorio.

cl. 17/A *Negli istituti tecnici industriali*

pag. 36 *Per l'indirizzo: tessile con specializzazione nella «Confezione industriale»*

Economia ed organizzazione aziendale.

cl. 19/A *Negli istituti tecnici commerciali*

pag. 40 *Per l'indirizzo: giuridico economico aziendale*

Diritto ed economia. Diritto. Economia politica. Scienza delle finanze.

cl. 19/A *Negli istituti tecnici industriali*

pag. 41 *Per l'indirizzo: chimico*

Economia industriale ed elementi di diritto

Per l'indirizzo: tessile con specializzazione nella «Produzione dei tessili»

Economia ed organizzazione aziendale.

cl. 20/A *Negli istituti tecnici industriali*

pag. 43 *Per l'indirizzo: tessile con specializzazione nella «Produzione dei tessili»*

Meccanica applicata.

Per l'indirizzo: tessile con specializzazione nella «Confezione industriale»

Meccanica applicata.

cl. 38/A *Negli istituti tecnici commerciali*

pag. 66 *Per l'indirizzo: giuridico economico aziendale*

Scienza della materia e laboratorio.

cl. 39/A *Negli istituti tecnici commerciali*

pag. 68 *Per l'indirizzo: giuridico economico aziendale*

Geografia economica.

cl. 48/A *Negli istituti tecnici commerciali*

pag. 78 *Per l'indirizzo: giuridico economico aziendale*

Matematica e laboratorio.

cl. 60/A *Negli istituti tecnici commerciali*

pag. 94 *Per l'indirizzo: giuridico economico aziendale*

Scienza della materia e laboratorio. Scienze della natura.

cl. 68/A *Negli istituti tecnici industriali*

pag. 104 *Per l'indirizzo: tessile con specializzazione nella «Confezione industriale»*

Automazione. Moda, disegno, progettazione e industrializzazione. Tecnologie tessili, dell'abbigliamento e organizzazione della produzione.

cl. 70/A *Negli istituti tecnici industriali*

pag. 106 *Per l'indirizzo: tessile con specializzazione nella «Produzione dei tessili»*

Automazione. Moda, disegno, progettazione e industrializzazione. Tecnologie tessili, dell'abbigliamento e organizzazione della produzione.

cl. 22/C *Negli istituti tecnici industriali*

pag. 170 *Per gli indirizzi:*

tessile con specializzazione nella «Produzione dei tessili»

tessile con specializzazione nella «Confezione industriale».

Laboratorio di chimica tessile e tecnologie di nobilitazione dei prodotti tessili. Laboratorio di moda, disegno, progettazione e industrializzazione. Laboratorio di tecnologie tessili, dell'abbigliamento e organizzazione della produzione. Laboratorio di automazione. Laboratorio di matematica.

cl. 24/C *Negli istituti tecnici industriali*

pag. 173 *Per l'indirizzo: chimico*

Laboratorio di chimica fisica. Laboratorio di chimica organica, bio-organica, delle fermentazioni. Laboratorio di analisi chimica, elaborazione dati. Laboratorio di tecnologie chimiche industriali, principi di automazione e di organizzazione industriale.

Per gli indirizzi:
tessile con specializzazione nella «Produzione dei tessili»

tessile con specializzazione nella «Confezione industriale»

Laboratorio di chimica tessile e tecnologie di nobilitazione dei prodotti tessili.

cl. 31/C *Negli istituti tecnici industriali*

pag. 182 *Per gli indirizzi:*

tessile con specializzazione nella «Produzione dei tessili»

tessile con specializzazione nella «Confezione industriale»

Laboratorio di automazione.

Art. 2.

Rettifiche

Al decreto ministeriale specificato in epigrafe sono apportate le seguenti correzioni, in corrispondenza delle sottoelencate pagine del citato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*:

alla pag. 9, dopo «Scuole in lingua italiana», va aggiunto: e delle zone mistilingue;

alla pag. 14, in luogo di «Scuole in lingua tedesca», leggasi «Scuole della provincia di Bolzano»;

alla pag. 37, è depennato l'insegnamento di «Tecnica pubblicitaria» previsto negli istituti professionali;

alla pag. 52, colonna 3, va aggiunto:

Negli istituti tecnici per geometri:

biennio:

disegno tecnico;

alle pagine 55 e 56, colonna 2, il secondo capoverso è così sostituito:

«Attestato di idoneità conseguito a conclusione dei corsi di perfezionamento indetti dal Ministero della pubblica istruzione negli anni 1953, 1954 e 1955 con il possesso dei requisiti di servizio di cui alla legge 30 dicembre 1960, n. 1727».
«Attestato di idoneità conseguito a conclusione dei corsi istituiti con la citata legge»;

alle pagine 57 e 58, nella nota 1) posta in calce alle suddette pagine, anziché «teoria e contrappunto», leggasi «armonia e contrappunto»;

alla pag. 63, colonna 3, tra gli insegnamenti previsti per l'indirizzo elettrotecnica e automazione, va aggiunto «Impianti elettrici»;

alla pag. 69 è depennata la nota 1) che va riprodotta in calce alla successiva pag. 70;

alle pagine 113, 114, 115 e 118, colonna 2, va inserita la laurea in «lingue e letterature straniere moderne»;

alle pagine 124 e 129, colonna 2, va inserita la laurea in «pedagogia»;

alla pag. 144, in alto a destra leggasi «Tabella *A*/2»:

nella colonna 1, in luogo di 92/A leggasi 93/A, in luogo di 93/A leggasi 94/A;

nella colonna 2, in luogo di 90/A leggasi 91/A, in luogo di 91/A leggasi 92/A, in luogo di 95/A - Tedesco (seconda lingua) negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua tedesca leggasi 96/A - Tedesco (seconda lingua) negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua italiana della provincia di Bolzano, in luogo di 92/A leggasi 93/A;

alla pag. 145:

nella colonna 1, in luogo di 94/A leggasi 95/A, in luogo di 97/A leggasi 98/A;

nella colonna 2, in luogo di 92/A leggasi 93/A, in luogo di 93/A leggasi 94/A, in luogo di 96/A leggasi 97/A;

alla pag. 146, nella colonna 1, al rigo sottostante il 21), leggasi «22) Scienze economiche e sociali» e, nella colonna 2, in corrispondenza, leggasi «Discipline economiche e sociali»;

alla pag. 147, la denominazione della classe 8/C deve leggersi «Esercitazioni di circolazione aerea»;

alla pag. 148, la denominazione della classe 28/C deve leggersi «Laboratorio di fisica atomica e nucleare e strumentazione»;

alla pag. 159, colonna 3, anziché «Negli istituti tecnici professionali», leggasi «Negli istituti professionali»;

alla pag. 166, colonna 3, tra gli insegnamenti previsti per l'«indirizzo capitani», va indicato l'insegnamento di «Esercitazioni di navigazione»; tra gli insegnamenti previsti «Negli istituti professionali per le attività marinare», va depennato «Esercitazioni di navigazione negli istituti tecnici nautici (indirizzo: capitani)»;

alla pag. 177, colonna 2, va inserito, dopo «la fisica industriale», «, in elettrotecnica.»;

alla pag. 181, colonna 2, va aggiunto «perito aziendale, corrispondente in lingue estere; ragioniere programmatore»;

a pag. 182, la colonna 3 è così sostituita:

Negli istituti tecnici industriali:

ufficio tecnico.

Per l'indirizzo: informatica

Laboratorio di informatica generale ed applicazioni tecnico-scientifiche. Laboratorio di sistemi e automazione. Laboratorio di calcolo delle probabilità, statistica, ricerca operativa. Laboratorio di matematica generale e applicata;

pag. 208, nella seconda colonna, in corrispondenza della classe 5/C è aggiunta la classe «XXXII - Laboratorio di industrie cerealicole, officina e macchine agricole».

Roma, 14 giugno 1996

Il Ministro: BERLINGUER

Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 1996
Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 380

96A4841

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 30 luglio 1996.

Misura e modalità di versamento del contributo dovuto dalle imprese del settore dell'energia elettrica e del gas.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, istitutiva delle Autorità di regolamentazione dei servizi di pubblica utilità, e in particolare l'art. 2, comma 4, secondo il quale la stessa legge disciplina nell'art. 3 esclusivamente il settore dell'energia elettrica e del gas, mentre il settore delle telecomunicazioni sarà disciplinato con apposito provvedimento legislativo;

Visto l'art. 2, comma 38, lettera *b)*, che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, per stabilire la misura e le modalità di versamento del contributo che, a decorrere dall'anno 1996, i soggetti esercenti i suddetti servizi devono versare per sostenere l'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento delle autorità;

Considerato che il citato comma 38, lettera *b)*, della legge n. 481 dispone, tra l'altro, che il contributo va versato entro il 31 luglio di ogni anno;

Visto il comma 39 del citato art. 2 della legge n. 481 del 14 novembre 1995, che demanda al Ministro delle finanze l'onere di adeguare la misura del contributo in relazione alle spese di funzionamento di ciascuna Autorità;

Visto il comma 40 del citato art. 2 della legge n. 481 del 1995, in base al quale le somme di cui al comma 38, lettera *b)* sono versate allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

Vista la comunicazione n. 4237 del 19 luglio 1996 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con la quale viene proposta la misura del contributo da valere per l'anno 1996;

Decreta:

Art. 1.

1. Il contributo di cui all'art. 2, comma 38, lettera *b)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481, dovuto dai soggetti che esercitano il servizio di pubblica utilità nel settore dell'energia elettrica e del gas, va versato alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato secondo il domicilio fiscale dei soggetti stessi, facendolo affluire al capo XXX, capitolo 3694, art. 8.

2. Il versamento di cui al comma 1 va eseguito entro il 31 luglio di ogni anno a decorrere dal 1996. Il pagamento può essere effettuato direttamente allo sportello della Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, previa compilazione dell'ordinaria distinta di versamento Mod. 124T, ovvero a mezzo del servizio dei conti correnti postali, previa compilazione del bollettino di conto corrente postale già intestato alla medesima tesoreria. Su entrambi i modelli occorre riportare, tra l'altro, il codice fiscale del versante e l'anno per il quale si versa il contributo.

Art. 2.

1. Sulla base della comunicazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato indicata in premessa, per l'anno 1996 la misura del contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, è fissata nella misura dello 0,4 per mille dei ricavi conseguiti nell'esercizio 1995.

2. Onde consentire al Ministro delle finanze di adeguare, per gli anni successivi, la misura del contributo dovuto, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas comunica entro il 30 giugno di ogni anno gli elementi necessari a tale adeguamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 1996

Il Ministro delle finanze
VISCO

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

96A4965

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI FERRARA

DECRETO RETTORALE 11 luglio 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di modifica all'ordinamento didattico universitario relativo al corso di laurea in fisica;

Vista la proposta di modifica allo statuto formulata dal senato accademico, nella seduta del 24 gennaio 1996 acquisiti i pareri favorevoli del consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e del consiglio di amministrazione;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso per il suddetto corso di laurea nella seduta del 18 aprile 1996;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con il decreto indicato in premessa, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli dal 63 al 66 relativi al corso di laurea in fisica sono soppressi e sostituiti dagli articoli seguenti:

CORSO DI LAUREA IN FISICA

Art. 63.

Accesso, durata ed organizzazione del corso

L'accesso al corso di laurea è regolato dalle disposizioni di legge.

Il corso di laurea in fisica è affine ai corsi di laurea in astronomia e scienza dei materiali ed ai corsi di diploma in metodologie fisiche e in scienza dei materiali.

La durata degli studi del corso di laurea in fisica è fissata in quattro anni, articolati in un triennio a carattere formativo di base, ed in successivi indirizzi di durata annuale, alcuni con contenuti prettamente scientifici, altri con finalità prevalentemente applicative.

Il consiglio di corso di laurea può articolare ciascuno dei quattro anni di corso in due periodi didattici (semestri) di insegnamento effettivo della durata stabilita dal regolamento di ateneo e di facoltà. La attività didattica formativa, teorica e pratica, comporta un totale di almeno 500 ore/anno. Essa è comprensiva di esercitazioni numeriche e di laboratorio, seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attività di tutorato, visite tecniche, prove parziali di accertamento, stesura e discussione di elaborati, applicazione di metodi computazionali a problemi fisici ed alla analisi dei dati, nonché eventuali altre forme di didattica. Parte della attività didattica pratica potrà essere svolta anche presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilità didattica del docente del corso, previa stipula di apposite convenzioni.

I contenuti didattico-formativi del corso di laurea sono articolati in aree; gli obiettivi sono indicati nell'art. 4. Un corso di insegnamento annuale monodisciplinare è costituito da almeno ottanta ore. Un modulo semestrale è equivalente alla metà di una annualità. I corsi di laboratorio sono costituiti da almeno centoventi ore di attività didattiche, comprensive della elaborazione dei dati.

Entro il primo biennio del corso di laurea lo studente dovrà superare la prova di conoscenza di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica. Le modalità dell'accertamento saranno definite dal consiglio di corso di laurea. Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente dovrà aver seguito diciotto annualità, di norma organizzate in diciassette corsi annuali e due corsi semestrali, e superato i relativi esami in numero comunque non superiore a venti.

È consentita la organizzazione di una annualità in due moduli differenziati.

Art. 64.

Regolamento di Ateneo

Gli insegnamenti da attingere dai settori scientifico-disciplinari indicati nel successivo art. 4 sono tutti quelli previsti dal decreto 12 aprile 1994 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 65.

Manifesto degli studi

All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, la struttura didattica competente, nell'ambito di quanto previsto dal regolamento didattico di ateneo e

dal regolamento di facoltà, definisce i piani di studio ufficiali del corso di laurea, comprendenti le denominazioni degli insegnamenti da attivare in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare:

a) stabilisce, nel rispetto del disposto dell'art. 4, i corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari i cui nomi dovranno essere desunti dai settori disciplinari. Stabilisce, inoltre, le qualificazioni più opportune, quali: I, II, istituzioni, avanzato, progredito, esercitazioni, laboratorio, sperimentazioni, nonché tutte le altre che giovino a differenziare più esattamente il livello ed i contenuti didattici;

b) indica gli insegnamenti da frequentare e gli esami da superare al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, altresì, le eventuali propedeuticità;

c) indica le annualità e/o i moduli comuni a corsi affini. Il consiglio di corso di laurea stabilisce annualmente, i corsi a disposizione degli studenti per i vari indirizzi; stabilisce inoltre quale parte di un insegnamento annuale può essere considerata equivalente ad un modulo semestrale.

Art. 66.

Articolazione del corso di laurea

Il corso di studi si articola in un triennio (equivalente ad almeno 1500 ore utilizzate come riportato nell'art. 1) prevalentemente di formazione di base ed un anno (equivalente ad almeno 500 ore) dedicato all'orientamento scientifico e professionale in uno degli indirizzi riportati al punto *B*.

A) FORMAZIONE DI BASE.

Area formativa 1 - Matematica.

Lo studente deve acquisire i concetti di base del calcolo differenziale ed integrale, dell'algebra lineare, della geometria, della meccanica analitica e dei continui, ed in generale gli strumenti matematici di base necessari per lo studio della fisica.

Sono obbligatorie le seguenti annualità:

n. 4 nei settori A01C Geometria
A02A Analisi matematica
A03X Fisica matematica

Area formativa 2 - Fisica.

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali della fisica generale, dei metodi di misura delle grandezze fisiche, dell'analisi dei dati e delle tecniche del laboratorio di fisica, dei principi della dinamica classica e relativistica, della meccanica dei fluidi, dei principi della termodinamica classica e statistica, dell'elettromagnetismo, dell'elettronica e dei dispositivi a semiconduttore, dell'ottica classica.

Lo studente deve inoltre acquisire i fondamenti dell'elettrodinamica e della meccanica quantistica ed, in generale, le idee di base della fisica moderna. In particolare dovranno essere sviluppati i fondamenti della fisica teorica e dei metodi matematici connessi. Deve inoltre impadronirsi della fenomenologia e dei modelli della fisica atomica e molecolare, della fisica della materia condensata, della fisica nucleare e subnucleare, nonché di elementi di astrofisica e cosmologia.

Sono obbligatorie le seguenti 9 annualità:

n. 2 in B01A Fisica generale;

n. 3 di esperim. in B01A Fisica generale - B03X Struttura della materia - B04X Fisica nucleare e subnucleare - B05X Astronomia ed astrofisica;

n. 2 in B02A Fisica teorica - B02B Metodi matematici della fisica;

n. 1 in B03X Struttura della materia;

n. 1 in B04X Fisica nucleare e subnucleare.

Area formativa 3 - Chimica.

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali della chimica generale ed inorganica, con elementi introduttivi di chimica organica. È obbligatoria la seguente annualità:

n. 1 nel settore C03X Chimica generale ed inorganica che può essere accompagnata da esercitazioni numeriche e/o di laboratorio.

I corsi delle aree formative 1 e 2, quando non di esperimentazioni, sono accompagnati da esercitazioni numeriche che ne fanno parte integrante. Per consentire al consiglio di corso di laurea in fisica di pianificare l'organizzazione dei corsi, la scelta dell'indirizzo deve essere effettuata al momento dell'iscrizione al III anno. Lo studente potrà, all'atto dell'iscrizione al IV anno, richiedere, con domanda motivata, di cambiare l'indirizzo prescelto. Il consiglio di corso di laurea può, sulla base delle risorse disponibili, differenziare i corsi del triennio per gruppi di indirizzi.

B) FORMAZIONE SCIENTIFICA E PROFESSIONALE.

Il consiglio di corso di laurea può, sulla base delle competenze locali e delle risorse disponibili, attivare uno o più indirizzi tra quelli che seguono.

Ciascuno di questi indirizzi sarà articolato in tre annualità e in due moduli semestrali in modo che, complessivamente, almeno due annualità siano strettamente caratterizzanti. Ad eccezione dell'indirizzo teorico-generale, almeno una annualità dovrà corrispondere ad un laboratorio specialistico.

Il consiglio di corso di laurea sceglierà le materie caratterizzanti l'indirizzo dai settori scientifico disciplinari la cui sigla inizi con una delle lettere a fianco indicate:

indirizzo teorico-generale (A, B);
indirizzo di fisca nucleare e subnucleare (B);

indirizzo di fisica della materia (B);
indirizzo di astrofisica e fisica dello spazio (B);
indirizzo didattico e di storia della fisica (A, B, M);
indirizzo di fisica dei biosistemi (B, C, E);
indirizzo di fisica terrestre e dell'ambiente (B, D);
indirizzo elettronico-cibernetico (B, K);
indirizzo di fisica applicata (B, K).

I primi quattro indirizzi hanno carattere prettamente scientifico e vanno finalizzati, a seconda dell'indirizzo, alla attività di ricerca in fisica teorica ed alle conoscenze di base delle teorie e delle metodologie sperimentali nei campi della fisica nucleare e subnucleare, della fisica della materia, dell'astronomia e della fisica spaziale. Gli ultimi quattro indirizzi hanno lo scopo di indirizzare il laureato in fisica verso attività in cui i fisici hanno una consolidata presenza ed in cui occorrono, a seconda dell'indirizzo: conoscenze di base per la ricerca fisica nei campi biologico e sanitario e delle metodologie per le applicazioni nei servizi di diagnosi e cura, e per la prevenzione dei rischi da radiazioni; conoscenze sulla struttura del pianeta terra, sui metodi sperimentali utilizzabili in geofisica, sui processi geodinamici, atmosferici ed oceanografici, anche con l'uso di metodologie computazionali e statistiche e sul monitoraggio dell'ambiente con tecniche fisiche; conoscenze avanzate nel campo dell'elettronica, in particolare della micro e nano-elettronica, nella loro applicazione a sistemi informatici e cibernetici, con particolare riferimento a strumentazione dedicata; approfondite conoscenze della strumentazione e delle tecnologie fisiche in campi quali la progettazione ed applicazione degli acceleratori, lo sviluppo, il trattamento e l'analisi di materiali, l'analisi di beni culturali anche con tecniche spettroscopiche e nucleari.

Il consiglio di corso di laurea avrà cura di scegliere gli insegnamenti relativi agli indirizzi in modo che la preparazione scientifica e professionale sia perseguita coerentemente con le finalità degli indirizzi.

Art. 67.
Esame di laurea

Il consiglio di corso di laurea stabilisce le modalità di svolgimento dell'esame di laurea che deve comprendere la discussione di una tesi su un argomento pertinente all'indirizzo prescelto dallo studente. Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in fisica, indipendentemente dall'indirizzo prescelto, del quale potrà essere fatta menzione nel certificato di laurea.

Il presidente conclude dicendo che la deliberazione della facoltà è conforme alla tabella nazionale, per cui non vi sono osservazioni.

Il senato accademico pertanto approva la nuova tabella didattica del corso di laurea in Fisica.

Ferrara, 11 luglio 1996

Il rettore: CONCONI

96A4811

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, firmato a Roma il 20 marzo 1990.

Il giorno 7 luglio 1996 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica previsto per l'entrata in vigore della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, firmata a Roma il 20 marzo 1990, la cui ratifica è stata autorizzata con legge del 5 luglio 1995, n. 301, pubblicata nel supplemento ordinario n. 91 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 25 luglio 1995.

In conformità all'art. 29 la convenzione è entrata in vigore in data 7 luglio 1996.

96A4815

MINISTERO DELL'INTERNO

Erezione in ente morale dell'associazione «Nuovi orizzonti per vivere l'adozione - N.O.V.A.», in Torino

Con decreto ministeriale 17 luglio 1996 l'associazione «Nuovi orizzonti per vivere l'adozione - N.O.V.A.», con sede in Torino, corso Raccanigi, 152, è stata eretta in ente morale, con approvazione del relativo statuto, composto di 27 articoli ed allegato all'atto pubblico del 25 maggio 1996, a rogito del notaio Aldo Barbati.

96A4816

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Riconoscimento della personalità giuridica della «Fondazione Ing. Luigi De Januario», in Milano

Con decreto ministeriale 17 giugno 1996 è stata riconosciuta la personalità giuridica della fondazione denominata «Fondazione Ing. Luigi De Januario», con sede in Milano.

95A4817

Modificazioni allo statuto della «Fondazione Carlo e Dirce Callerio», in Trieste

Con decreto ministeriale 17 giugno 1996 è stato modificato lo statuto della «Fondazione Carlo e Dirce Callerio» di Trieste.

96A4818

Autorizzazione all'Università di Bologna ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale del 17 giugno 1996 l'Università di Bologna è stata autorizzata ad accettare l'eredità disposta dalla sig.ra Ronca Gesina.

96A4850

Autorizzazione all'istituto farmacologico «M. Negri» in Milano, ad accettare un legato

Con decreto ministeriale del 17 giugno 1996 l'istituto farmacologico «M. Negri» di Milano, è stato autorizzato ad accettare un legato disposto dalla signora Monti Emilia Erminia.

96A4851

Autorizzazione all'istituto «Giuseppe Toniolo» di studi superiori in Milano, ad accettare una donazione

Con decreto ministeriale del 17 giugno 1996 l'istituto «Giuseppe Toniolo» di studi superiori di Milano, è stato autorizzato ad accettare la donazione disposta dalla signora Rosa Tilia Pastori.

96A4852

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione «Milziade Tirandi», in Brescia

Con decreto ministeriale del 17 giugno 1996 è stata riconosciuta la personalità giuridica della fondazione «Milziade Tirandi», con sede in Brescia, ed è stato approvato lo statuto.

96A4853

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Modificazioni allo statuto dell'Istituto di patronato e di assistenza sociale per il clero italiano - F.A.C.I.

Con decreto ministeriale del 11 luglio 1996 sono state approvate le modifiche apportate allo statuto dell'Istituto di patronato e di assistenza sociale per il clero italiano - F.A.C.I.

96A4854

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 24 giugno 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sistemi urbani - Gruppo Iritecna, con sede in Roma e unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quattro unità, su un organico complessivo di sessantaquattro unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sistemi urbani - Gruppo Iritecna — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria, ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 24 giugno 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M.A.I.A., con sede in Roma e unità nazionali di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 39 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a trecentosette unità, su un organico complessivo di settecentottantasei unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M.A.I.A. — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria, ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 24 giugno 1996 è autorizzata, limitatamente al periodo dal 4 ottobre 1994 al 29 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siemens Nixdorf informatica, con sede in Milano e unità di Bologna, Firenze, L'Aquila, Milano, Napoli e Torino, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a sessantasei unità, su un organico complessivo di millenove unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siemens Nixdorf informatica — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria, ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 24 giugno 1996 è autorizzata, per il periodo dal 5 aprile 1994 al 4 aprile 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Etnoteam Adriatica, con sede in Camerano (Ancona) e unità di Camerano (Ancona), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quarantanove unità, su un organico complessivo di sessantacinque unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Etnoteam Adriatica — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 24 giugno 1996 è autorizzata, per il periodo dal 5 settembre 1994 al 4 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Green Fire, con sede in Senerchia (Avellino) e unità di Senerchia (Avellino), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 26,80 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventisette unità, su un organico complessivo di quaranta unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Green Fire — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 24 giugno 1996 è autorizzata, per il periodo dall'11 luglio 1995 al 10 luglio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Derbit, con sede in Castenaso (Bologna) e unità di Castenaso (Bologna), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 39 ore settimanali a 29,25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a undici unità, su un organico complessivo di cinquantotto unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Derbit — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 24 giugno 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° giugno 1995 al 30 novembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Terme di Salsomaggiore, con sede in Salsomaggiore Terme (Parma) e unità di Salsomaggiore Terme (Parma), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 18 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a centocinquanta unità, su un organico complessivo di quattrocentodieci unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Terme di Salsomaggiore — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 24 giugno 1996 è autorizzata, per il periodo dal 13 dicembre 1993 al 31 dicembre 1993, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. HSE - Hardware e software engineering, con sede in Baranzate di Bollate (Milano) e unità di Baranzate di Bollate (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 7 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 10 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventinove unità, su un organico complessivo di trentasei unità.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 16296 del 14 dicembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. HSE - Hardware e software engineering — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 24 giugno 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Grafiche Suppi, con sede in Milano e unità di Baranzate di Bollate (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a tre unità, su un organico complessivo di ventuno unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Grafiche Suppi — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 24 giugno 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° novembre 1993 al 31 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Red Antonio Rossi e Figlio, con sede in Magenta (Milano) e unità di Magenta (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quarantatre unità, su un organico complessivo di cinquantadue unità.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 16724 del 16 febbraio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Red Antonio Rossi e Figlio — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 24 giugno 1996 è autorizzata, per il periodo dal 2 maggio 1995 al 30 aprile 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con

modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Transbeton, con sede in Egna (Bolzano) e unità di Egna (Bolzano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quattordici unità, su un organico complessivo di diciannove unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Transbeton — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 24 giugno 1996 è autorizzata, per il periodo dal 10 aprile 1995 al 9 aprile 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Casa del bambù, con sede in Sant'Ippolito (Pesaro) e unità di Sant'Ippolito (Pesaro), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventinove unità, su un organico complessivo di trentacinque unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Casa del bambù — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 24 giugno 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° novembre 1994 al 31 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E., con sede in Bologna e unità di Teramo, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 27,84 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ottantasette unità, su un organico complessivo di duemilacinquecentodue unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E. — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

V Con decreto ministeriale 24 giugno 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 4 luglio 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. CIT - Costruzioni impianti telefonici dal 1° gennaio 1994 CEIT impianti, con sede in Pescara e unità di Montesilvano (Pescara) e Pescara, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ottantacinque unità, su un organico complessivo di ottantacinque unità.

Solo per i lavoratori ex CIT.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. CIT - Costruzioni impianti telefonici dall'1-1-1994 CEIT impianti — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 24 giugno 1996 è autorizzata, per il periodo dal 20 dicembre 1994 al 19 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Iesse, con sede in Perugia e unità di Pierantonio (Perugia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 27 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventisette unità, su un organico complessivo di ventinove unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Iesse — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 24 giugno 1996 è autorizzata, per il periodo dal 23 gennaio 1995 al 22 gennaio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Elettromeccanica Perta, con sede in Cornaredo (Milano) e unità di Cornaredo (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a dieci unità, su un organico complessivo di diciassette unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Elettromeccanica Perta — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 24 giugno 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nobo, con sede in S. Giovanni Teatino (Chieti) e unità di S. Giovanni Teatino (Chieti), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a venticinque unità, su un organico complessivo di trenta unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nobo — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,

nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 24 giugno 1996 è autorizzata, per il periodo dal 3 gennaio 1995 al 2 gennaio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Alfa, con sede in Ponte S. Giovanni (Perugia) e unità di Ponte S. Giovanni (Perugia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a cinquanta unità, su un organico complessivo di settanta unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Alfa — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 24 giugno 1996 è autorizzata, per il periodo dal 5 giugno 1995 al 4 giugno 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italintimo, con sede in Milano e unità di Bernate Ticino (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventuno unità, su un organico complessivo di settanta unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italintimo — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 24 giugno 1996 è autorizzata, per il periodo dal 25 luglio 1994 al 24 luglio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. P.N.T. - Produzione nastri tecnici, con sede in Macchia di Ferrandina (Matera) e unità di Macchia di Ferrandina (Matera), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ottanta unità, su un organico complessivo di centoquattro unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. - Produzione nastri tecnici — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 24 giugno 1996 è autorizzata, per il periodo dal 16 maggio 1995 al 31 dicembre 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Riva Hydroart, con sede in Milano e unità di Milano, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 19 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a centonove unità, su un organico complessivo di trecentonovantuno unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Riva Hydroart — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 24 giugno 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° aprile 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Idross, con sede in Catanzaro e unità di Catanzaro, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 21 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a trenta unità, su un organico complessivo di trentasei unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Idross — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 24 giugno 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° marzo 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Bianchi Enzo di Alberto Guerrieri, con sede in Milano, unità di Milano, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 22 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 35 unità, su un organico complessivo di n. 37 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Bianchi Enzo di Alberto Guerrieri — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 24 giugno 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 30 agosto 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo

comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifatture Euroflex, con sede in Corropoli (Teramo), unità di Corropoli (Teramo), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 9 unità, di qualifica impiegatizia, su un organico complessivo di n. 76 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifatture Euroflex — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 24 giugno 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° giugno 1995 ai 31 maggio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lazzaroni D. & C., con sede in Saronno (Varese), unità di Saronno (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 7 unità, su un organico complessivo di n. 166 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lazzaroni D. & C. — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 24 giugno 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° giugno 1994 al 31 maggio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Colucci Appalti, con sede in S. Giorgio a Cremano (Napoli), unità di Piedimonte Matese (Caserta), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 37,5 ore settimanali a 27 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 21 unità, su un organico complessivo di n. 21 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Colucci Appalti — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 24 giugno 1996 è autorizzata, per il periodo dal 14 agosto 1995 al 13 febbraio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 180, in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti alla unità di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la società appaltante anch'essa di seguito indicata: S.r.l. Resthotel International Mensa c/o Kuwait Raffinazione e Chimica, con sede in Segrate (Milano), unità di Napoli, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 15 unità, su un organico complessivo di n. 15 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Resthotel International Mensa c/o Kuwait Raffinazione e Chimica, — a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6 del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 180, nei limiti finanziari posti al comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale 24 giugno 1996 è autorizzata, per il periodo dal 4 settembre 1995 al 3 marzo 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 2 aprile 1996, n.180, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. R.D.B. Edilizia, con sede in Pontenure (Piacenza), unità di Montesarchio (Benevento), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 21 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 23 unità, su un organico complessivo di n. 23 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. R.D.B. Edilizia — a corrispondere il particolare beneficio previsto dal commai 4, art. 6 del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 180, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale 24 giugno 1996 è autorizzata, limitatamente al periodo dal 4 luglio 1995 al 9 gennaio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 300, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Oleifici del Tirreno, con sede in Aprilia (Latina), unità di Aprilia (Latina), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 27 unità, su un organico complessivo di n. 31 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Oleifici del Tirreno — a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6 del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 300, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale 24 giugno 1996 è autorizzata, per il periodo dal 19 giugno 1995 al 18 giugno 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 300, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Scicali & Molino «La Cartotecnica», con sede in Catania, unità di Catania, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 14 unità, su un organico complessivo di n. 17 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Scicali & Molini «La Cartotecnica» — a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4 del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 300, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale 24 giugno 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 300, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nobo, con sede in S. Giovanni Teatino (Chieti), unità di S. Giovanni Teatino (Chieti), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 22,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 20 unità, su un organico complessivo di n. 26 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nobo — a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6 del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 300, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale 24 giugno 1996 è autorizzata, limitatamente al periodo dal 1° aprile 1994 al 27 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Santi Confezioni, con sede in Azzano Mella (Brescia), unità di Azzano Mella (Brescia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 23,28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 108 unità, di cui 30 part-time da 20 a 11,6 ore medie settimanali e 2 part-time da 30 a 17,4 ore medie settimanali, su un organico complessivo di n. 144 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Santi Confezioni — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 24 giugno 1996 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Centro Commerciale Battisti, con sede in Piacenza, unità di Piacenza, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 27,5 ore medie settimanali per n. 79 unità su 106 in organico, per il periodo dal 1° giugno 1995 al 31 dicembre 1995.

Con decreto ministeriale 24 giugno 1996 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Atlas Copco Italia, con sede in Cinisello Balsamo (Milano), unità di Cinisello Balsamo (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali per n. 97 unità su 376 in organico, per il periodo dal 4 maggio 1995 al 30 aprile 1996.

Con decreto ministeriale 24 giugno 1996 è autorizzata, periodo dal 1° agosto 1994 al 31 luglio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla E.V.C. Italia già Enichem Anic, con sede in Venezia, unità di Porto Torrese (Sassari), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 71 unità, di cui 22 giornalieri da 39 a 33 ore medie settimanali e 49 turnisti da 36 a 32 ore medie settimanali, su un organico complessivo di n. 13.715 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla E.V.C. Italia già Enichem Anic — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 24 giugno 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° agosto 1994 al 31 luglio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Enichem Fibre, con sede in Palermo e unità di Porto Torrese (Sassari), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 94 unità, di cui 60 giornalieri da 39 a 33 ore medie settimanali e 34 turnisti da 36 a 32 ore medie settimanali, su un organico complessivo di n. 13715 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Enichem Fibre — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 24 giugno 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° aprile 1995 al 4 giugno 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Agricoltura (già Enichem), con sede in Palermo e unità di Manfredonia (Foggia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per diciassette mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 302 unità, di cui 97 giornalieri da 39 a 12,45 ore medie settimanali e 205 turnisti da 36 a 11,45 ore medie settimanali, su un organico complessivo di n. 13715 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Agricoltura (già Enichem) — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 24 giugno 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° agosto 1994 al 31 luglio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Enichem Elastomeri, con sede in Milano e unità di Porto Torrese (Sassari), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 49 unità, di cui 31 giornalieri da 39 a 33 ore medie settimanali e 18 turnisti da 36 a 32 ore medie settimanali, su un organico complessivo di n. 13715 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Enichem Elastomeri — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 24 giugno 1996 è autorizzata, per il periodo dal 5 giugno 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Agricoltura (già Enichem), con sede in Palermo e unità di Manfredonia (Foggia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per diciassette mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 315 unità, di cui 101 giornalieri da 39 a 12,45 ore medie settimanali e 214 turnisti da 36 a 11,45 ore medie settimanali, su un organico complessivo di n. 13715 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Agricoltura (già Enichem) — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare, all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 24 giugno 1996 è autorizzata, per il periodo dal 12 dicembre 1994 all'11 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Isaf, con sede in Palermo e unità di Gela (Caltanissetta), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 37 unità, di cui 2 giornalieri da 39 a 19,30 ore medie settimanali e 35 turnisti da 36 a 15,45 ore medie settimanali, su un organico complessivo di n. 65 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Isaf — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 24 giugno 1996 è autorizzata, per il periodo dal 20 settembre 1994 al 19 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fosfotec, con sede in Palermo e unità di Crotone, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 210 unità, di cui 38 giornalieri da 39 a 13 ore medie settimanali e 182 turnisti da 36 a 12 ore medie settimanali, su un organico complessivo di n. 13715 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fosfotec — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 24 giugno 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° agosto 1994 al 31 luglio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Enichem Augusta Industriale, con sede in Milano e unità di Porto Torres (Cagliari), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 33 unità, di cui 11 giornalieri da 39 a 33 ore medie settimanali e 12 turnisti da 36 a 32 ore medie settimanali, su un organico complessivo di n. 13715 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto dall'art. 1,quanto sopra in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Enichem Augusta Industriale — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 24 giugno 1996 è autorizzata, per il per il periodo dal 2° agosto 1994 al 31 luglio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Enichem, con sede in Milano e unità di Porto Torres (Sassari), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 849 unità, di cui 705 giornalieri da 39 a 33 ore medie settimanali e 144 turnisti da 36 a 32,30 ore medie settimanali, su un organico complessivo di n. 13715 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto quanto sopra in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Enichem — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 24 giugno 1996 è autorizzata, per il periodo dal 15 agosto 1994 al 31 marzo 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Agricoltura (già Enichem), con sede in Palermo e unità di Manfredonia (Foggia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per diciassette mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 387 unità, di cui 43 giornalieri da 39 a 12,45 ore medie settimanali e 344 turnisti da 36 a 11,45 ore medie settimanali, su un organico complessivo di n. 13715 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto quanto sopra in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Agricoltura (già Enichem) — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 13 giugno 1996, in favore dei lavoratori, sospesi a decorrere dal 1° luglio 1992, dipendenti della S.r.l. Imprese riunite Nord, con sede in Milano, impegnata nei lavori di ammodernamento della stazione ferroviaria di Milano Nord-Cadorna, cantiere di Garbagnate, è prorogata la corresponsione del trattamento ordinario di integrazione salariale dal 3 aprile 1993 al 2 luglio 1993.

La corresponsione del trattamento è ulteriormente prorogata dal 3 luglio 1993 al 28 luglio 1993.

Con decreto ministeriale 13 giugno 1996, è autorizzata, per il periodo dal 19 febbraio 1996 al 18 febbraio 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 180, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. f.lli Municchi, con sede in Arezzo, unità di Arezzo, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 8 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 64 unità, su un organico complessivo di 70 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. f.lli Municchi, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6 del decreto-legge 2 aprile 996, n. 180, nei limiti finanziari, posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità, individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale 13 giugno 1996, è autorizzata, per il periodo dal 1° febbraio 1996 al 31 luglio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 180, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Florio Floriano & figli, con sede in Foggia, unità di Foggia, Lesina (Foggia) e San Marco in Lamis (Foggia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 39 unità, su un organico complessivo di 40 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Florio Floriano & figli, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6 del decreto-legge 2 aprile 996, n. 180, nei limiti finanziari, posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità, individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale 13 giugno 1996, è autorizzata, per il periodo dall'8 novembre 1994 al 13 marzo 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Riello macchine utensili, con sede in Minerbe (Verona), unità di Minerbe (Verona), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 16 unità, su un organico complessivo di 143 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Riello macchine utensili, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità, individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 13 giugno 1996, è autorizzata, per il periodo dal 16 maggio 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Esi stampa medica, con sede in S. Donato Milanese (Milano), unità S. Donato Milanese (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per diciotto mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 42 unità, di cui 2 part-time da 30 a 22,30 ore medie settimanali; 1 part-time da 23 a 18,45 ore medie settimanali su un organico complessivo di 46 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Esi stampa medica, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità, individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 13 giugno 1996, è autorizzata, per il periodo dal 21 febbraio 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vesmoda, con sede in Montichiari (Brescia), unità di Montichiari (Brescia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 22 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 67 unità, su un organico complessivo di 74 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vesmoda, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità, individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 13 giugno 1996, è autorizzata, per il periodo dal 4 aprile 1995 al 3 aprile 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ivers-Lee Italia, con sede in Caronno Pertusella (Varese), unità di Caronno Pertusella (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 38 unità, su un organico complessivo di 51 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ivers-Lee Italia, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità, individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 13 giugno 1996, è autorizzata, per il periodo dal 14 febbraio 1995 al 13 febbraio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Legatoria BPM, con sede in Milano, unità di Milano, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 14 unità, su un organico complessivo di 18 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Legatoria BPM, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità, individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 13 giugno 1996, è autorizzata, per il periodo dal 29 novembre 1994 al 31 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Due Palme, con sede in Vighizzolo di Cantù (Como), unità di Vighizzolo di Cantù (Como), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 4 unità, su un organico complessivo di 67 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Due Palme, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità, individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 13 giugno 1996, è autorizzata, per il periodo dal 26 dicembre 1993 al 25 giugno 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.C.R. Buta, con sede in Villanova di Cepagatti (Pescara), unità di Villanova di Cepagatti (Pescara), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 29 unità, su un organico complessivo di 33 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.C.R. Buta, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità, individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 13 giugno 1996, è autorizzata, per il periodo dal 4 aprile 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gabel industria tessile, con sede in Rivanazzano (Pavia), unità di Buglio in Monte (Sondrio), Rivanazzano (Pavia), Rovellasca (Como), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 9 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 6 unità, su un organico complessivo di 306 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gabel industria tessile, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità, individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 13 giugno 1996, è autorizzata, per il periodo dal 1° maggio 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. La.I.Ca. Lavanderia industriale Casiraghi, con sede in Cologno Monzese (Milano), unità di Cologno Monzese (Milano), per i quali è stato stipulato

un contratto di solidarietà che stabilisce, per 8 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 66 unità, su un organico complessivo di 68 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. La.I.Ca. Lavanderia industriale Casiraghi, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità, individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 13 giugno 1996, è autorizzata, per il periodo dal 7 febbraio 1994 al 6 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Termoelettra, con sede in Pomezia (Roma), unità di Pomezia (Roma), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 24 unità, su un organico complessivo di 29 unità.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 17613 del 16 maggio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Termoelettra, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità, individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 13 giugno 1996, è autorizzata, per il periodo dal 1° marzo 1995 al 31 agosto 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. RDB edilizia, con sede in Pontenure (Piacenza), unità di Montesarchio (Benevento), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 21 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 23 unità, su un organico complessivo di 23 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. RDB edilizia, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità, individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 13 giugno 1996, è autorizzata, per il periodo dal 14 febbraio 1995 al 13 agosto 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori interessati addetti alla unità di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la società appaltante anch'essa di seguito indicata S.r.l. Resthotel international mensa c/o Kuwait raffinazione e chimica, con sede in Segrate (Milano), unità di Napoli, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 15 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Resthotel international mensa c/o Kuwait raffinazione e chimica, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità, individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 13 giugno 1996, è autorizzata, per il periodo dal 1° febbraio 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Idrotecna gruppo Iritecna, con sede in Roma, unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 11 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 21 unità, su un organico complessivo di 74 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Idrotecna gruppo Iritecna, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità, individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 13 giugno 1996, è autorizzata, per il periodo dal 1° maggio 1994 al 30 aprile 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti alla unità di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la società appaltante anch'essa di seguito indicata: S.r.l. Resthotel international unità c/o Enichem, con sede in Segrate (Milano), unità di Mensa c/o Enichem di Brindisi, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 35 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 19 unità, su un organico complessivo di 28 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Resthotel international unità c/o Enichem, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità, individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

96A4884-96A4885-96A4911

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 7 giugno 1996 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 30 maggio 1993, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Palermo: imprese impegnate nei lavori di costruzione della nuova casa Circondariale di Palermo. Lavoratori licenziati dal 30 maggio 1993 e dal 30 maggio 1994.

Comitato tecnico del 19 aprile 1996.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il periodo dal 30 maggio 1993 al 29 novembre 1993.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra, è prorogato dal 30 novembre 1993 al 29 maggio 1994.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra, è ulteriormente prorogato dal 30 maggio 1994 al 29 novembre 1994.

È altresì autorizzata per il periodo dal 30 maggio 1994 al 29 novembre 1994 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori edili licenziati dal 30 maggio 1994 dalle imprese di cui all'art. 1.

Il trattamento speciale di disoccupazione è ulteriormente prorogato dal 30 novembre 1994 al 29 maggio 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra, è ulteriormente prorogato dal 30 maggio 1995 al 29 agosto 1995 (limite massimo).

Con decreto ministeriale 13 giugno 1996 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 1° luglio 1994, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Napoli: imprese impegnate nella realizzazione del completamento 3 fabbricati comprendenti 200 alloggi in Napoli-Secondigliano.

Comitato tecnico del 2 maggio 1996: favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra, è prorogato dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra, è ulteriormente prorogato dal 1° luglio 1995 al 31 dicembre 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra, è ulteriormente prorogato dal 1° gennaio 1996 al 30 giugno 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra, è ulteriormente prorogato dal 1° luglio 1996 al 30 settembre 1996 (limite massimo).

Con decreto ministeriale 13 giugno 1996 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 18 aprile 1994, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Trapani: imprese impegnate nei lavori di realizzazione dell'impianto di dissalazione e potabilizzazione dell'acqua di mare ad integrazione dell'approvvigionamento idropotabile di Trapani e del progetto integrativo ed esecutivo dei lavori di costruzione della condotta.

Comitato tecnico del 2 maggio 1996: Favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il periodo dal 18 aprile 1994 al 17 ottobre 1994.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 18 ottobre 1994 al 17 aprile 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 18 aprile 1995 al 17 ottobre 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 18 ottobre 1995 al 17 aprile 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione è ulteriormente prorogato dal 18 aprile 1996 al 17 luglio 1996 (limite massimo).

Con decreto ministeriale 13 giugno 1996 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 31 agosto 1994, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Agrigento: imprese impegnate nei lavori per la derivazione potabile del Lago Garcia per gli acquedotti Montescuto Ovest e Favara di Burgio.

Comitato tecnico del 2 maggio 1996: favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il periodo dal 31 agosto 1994 al 28 febbraio 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 1° marzo 1995 al 31 agosto 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 1° settembre 1995 al 29 febbraio 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 1° marzo 1996 al 31 agosto 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione è ulteriormente prorogato dal 1 settembre 1996 al 30 novembre 1996 (limite massimo).

Con decreto ministeriale 13 giugno 1996 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 27 aprile 1995, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Potenza: imprese impegnate nei lavori di costruzione dell'adduttore «Traversa di Trivigno - Diga di Acerenza - III lotto in agro di Tolue - Prog. 14/8270/A1».

Comitato tecnico del 2 maggio 1996: favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il periodo dal 27 aprile 1995 al 26 ottobre 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 27 ottobre 1995 al 26 aprile 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 27 aprile 1996 al 26 ottobre 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 27 ottobre 1996 al 26 aprile 1997.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 27 aprile 1997 al 26 luglio 1997 (limite massimo).

Con decreto ministeriale 13 giugno 1996 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 31 marzo 1995, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Caltanissetta/Butera: imprese impegnate nei lavori di costruzione della strada a S.V. Caltanissetta-Gela, compresa tra le contrade Moddanesi e Carrubba in territorio del comume di Butera.

Comitato tecnico del 2 maggio 1996: favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui al medesimo articolo 1, per il periodo dal 31 marzo 1995 al 30 settembre 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 1° ottobre 1995 al 31 marzo 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 1° aprile 1996 al 30 settembre 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 1° ottobre 1996 al 31 marzo 1997.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 1° aprile 1997 al 30 giugno 1997 (limite massimo).

Con decreto ministeriale 13 giugno 1996 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 17 gennaio 1995, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Agrigento: imprese impegnate nei lavori di costruzione dell'asse urbano delle zone industriali e portuali e delle zone turistiche del comune di Porto Empedocle I-II-III stralcio.

Comitato tecnico del 2 maggio 1996: favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il periodo dal 17 gennaio 1995 al 16 luglio 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 17 luglio 1995 al 16 gennaio 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 17 gennaio 1996 al 16 luglio 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 17 luglio 1996 al 16 gennaio 1997.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 17 gennaio 1997 al 16 aprile 1997 (limite massimo).

Con decreto ministeriale 13 giugno 1996 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 31 marzo 1995, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Siracusa: imprese impegnate nella realizzazione del raddoppio del tratto tra le stazioni di Targia e Siracusa e di una prima fase dello scalo Pantanelli.

Comitato tecnico del 2 maggio 1996: favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, al medesimo per il periodo dal 31 marzo 1995 al 30 settembre 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 1° ottobre 1995 al 31 marzo 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 1° aprile 1996 al 30 settembre 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 1° ottobre 1996 al 31 marzo 1997.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 1° aprile 1997 al 30 giugno 1997 (limite massimo).

Con decreto ministeriale 13 giugno 1996 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 24 maggio 1995, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Isernia: imprese impegnate nel I tronco della strada a S.V. Isernia-Castel di Sangro, I lotto.

Comitato tecnico del 2 maggio 1996: favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il periodo dal 24 maggio 1995 al 23 novembre 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 24 novembre 1995 al 23 maggio 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 24 maggio 1996 al 23 novembre 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 24 novembre 1996 al 23 maggio 1997.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 24 maggio 1997 al 23 agosto 1997 (limite massimo).

Con decreto ministeriale 13 giugno 1996 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 13 gennaio 1995, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Agrigento: imprese impegnate nei lavori di ristrutturazione, riconversione, adeguamento e rifacimento degli impianti idrici, elettrici e fognanti dell'ospedale psichiatrico di Agrigento.

Comitato tecnico del 2 maggio 1996: favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il periodo dal 13 gennaio 1995 al 12 luglio 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 13 luglio 1995 al 12 gennaio 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 13 gennaio 1996 al 12 luglio 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 13 luglio 1996 al 12 gennaio 1997.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 13 gennaio 1997 al 12 aprile 1997 (limite massimo).

Con decreto ministeriale 13 giugno 1996 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 28 dicembre 1994, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Busachi (Oristano): imprese impegnate nella costruzione della diga sul fiume Tirso in località «Sa Cantonera» nel territorio di Busachi e delle connesse opere della costruzione di una variante SS 388 e del viadotto e variante S.P. 11.

Comitato tecnico del 2 maggio 1996: favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il periodo dal 28 dicembre 1994 al 27 giugno 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 28 giugno 1995 al 27 dicembre 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 28 dicembre 1995 al 27 giugno 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 28 giugno 1996 al 27 dicembre 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 28 dicembre 1996 al 27 marzo 1997 (limite massimo).

Con decreto ministeriale 13 giugno 1996 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 19 dicembre 1994, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Avellino: imprese impegnate nella trasformazione in pressione dell'acquedotto del Serino ed opere integrative connesse.

Comitato tecnico del 2 maggio 1996: favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il periodo dal 19 dicembre 1994 al 18 giugno 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 19 giugno 1995 al 18 dicembre 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 19 dicembre 1995 al 18 giugno 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 19 giugno 1996 al 18 dicembre 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 19 dicembre 1996 al 18 marzo 1997 (limite massimo).

Con decreto ministeriale 13 giugno 1996 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 12 maggio 1995, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Acerenza-Genzano di Lucania (Potenza): imprese impegnate nella costruzione della galleria di adduzione Acerenza-Genzano di Lucania.

Comitato tecnico del 2 maggio 1996: favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il periodo dal 12 maggio 1995 all'11 novembre 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 12 novembre 1995 all'11 maggio 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 12 maggio 1996 all'11 novembre 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 12 novembre 1996 all'11 maggio 1997.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 12 maggio 1997 all'11 agosto 1997 (limite massimo).

Con decreto ministeriale 13 giugno 1996 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 30 novembre 1992, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Napoli: imprese impegnate nella realizzazione della «cittadella postale» nello ambito del Centro direzionale di Napoli.

Comitato tecnico del 2 maggio 1996: favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il periodo dal 30 novembre 1992 al 29 maggio 1993.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 30 maggio 1993 al 29 novembre 1993.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 30 novembre 1993 al 29 maggio 1994.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 30 maggio 1994 al 29 novembre 1994.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 30 novembre 1994 al 28 febbraio 1995 (limite massimo).

Con decreto ministeriale 13 giugno 1996 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 21 ottobre 1994, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Agrigento: imprese impegnate nella realizzazione reti idriche dipendenti dal serbatoio Castello - IV lotto alimentazione dei distretti di Borgo Bonsignore e fondovalle.

Comitato tecnico del 2 maggio 1996: favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il periodo dal 21 ottobre 1994 al 20 aprile 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 21 aprile 1995 al 20 ottobre 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 21 ottobre 1995 al 20 aprile 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 21 aprile 1996 al 20 ottobre 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 21 ottobre 1996 al 20 gennaio 1997 (limite massimo).

Con decreto ministeriale 13 giugno 1996 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 25 novembre 1994, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Lagonegro (Potenza): imprese impegnate nei lavori di risanamento dei viadotti «Caduti sul lavoro» e «Pecorone».

Comitato tecnico del 2 maggio 1996. Favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il periodo dal 25 novembre 1994 al 24 maggio 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 25 maggio 1995 al 24 novembre 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 25 novembre 1995 al 24 maggio 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 25 maggio 1996 al 24 novembre 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 25 novembre 1996 al 24 febbraio 1997 (limite massimo).

Con decreto ministeriale 13 giugno 1996 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 14 giugno 1994, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Furnari Patti (Messina): imprese impegnate nella realizzazione del raddoppio ferroviario tratto Terme Vigliatore-Patti in località Furnari Patti.

Comitato tecnico del 2 maggio 1996: favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il periodo dal 14 giugno 1994 al 13 dicembre 1994.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 14 dicembre 1994 al 13 giugno 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 14 giugno 1995 al 13 dicembre 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 14 dicembre 1995 al 13 giugno 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 14 giugno 1996 al 13 settembre 1996 (limite massimo).

Con decreto ministeriale 13 giugno 1996 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 14 marzo 1995, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Lavello (Potenza): imprese impegnate nei lavori di completamento del lotto 1° di Lavello, - 2 stralcio, da Tartaro dei Rosati al km 57 della s.s. n. 93; lavori di costruzione del lotto unico di S. Lucia - dall'incrocio con s.p. 65 alla s.s. n. 93.

Comitato tecnico del 2 maggio 1996: favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il periodo dal 14 marzo 1995 al 13 settembre 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 14 settembre 1995 al 13 marzo 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 14 marzo 1996 al 13 settembre 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 14 settembre 1996 al 13 marzo 1997.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 14 marzo 1997 al 13 giugno 1997 (limite massimo).

Con decreto ministeriale 24 giugno 1996 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 18 mesi, a decorrere dal 12 agosto 1991, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Napoli: imprese impegnate nella realizzazione di 244 alloggi in Poggioreale (Napoli).

Comitato tecnico del 2 maggio 1996: favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il periodo dal 12 agosto 1991 all'11 febbraio 1992.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 12 febbraio 1992 all'11 agosto 1992.

Il trattamento speciale di disoccupazione è ulteriormente prorogato dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993 (limite massimo).

Con decreto ministeriale 28 giugno 1996 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 3 agosto 1992, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Palermo: imprese impegnate nel primo pacchetto opere funzionali.

Comitato tecnico del 31 maggio 1996: favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il periodo dal 3 agosto 1992 al 2 febbraio 1993.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 3 febbraio 1993 al 2 agosto 1993.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 3 agosto 1993 al 2 febbraio 1994.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 3 febbraio 1994 al 2 agosto 1994.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 3 agosto 1994 al 2 novembre 1994 (limite massimo).

Con decreto ministeriale 2 luglio 1996 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 30 gennaio 1995, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Lecce: imprese impegnate nel progetto s.s. n. 613 tronco stradale Brindisi-Lecce.

Comitato tecnico del 19 aprile 1996 e del 25 giugno 1996: favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il periodo dal 30 gennaio 1995 al 29 luglio 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 30 luglio 1995 al 29 gennaio 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 30 gennaio 1996 al 29 luglio 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopraè ulteriormente prorogato dal 30 luglio 1996 al 29 gennaio 1997.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 30 gennaio 1997 al 29 aprile 1997 (limite massimo).

96A4886

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Autorizzazione all'Associazione italiana per il World Wildlife Fund - Fondo mondiale per la natura, in Roma, ad accettare una donazione.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1996 l'Associazione italiana per il World Wildlife Fund - Fondo mondiale per la natura, con sede in Roma, via Garigliano, 57, è stata autorizzata ad accettare la donazione

disposta in proprio favore dal sig. Giulio Brognoli consistente in un appezzamento di terreno agricolo generico accatastato in comune di Borgolavezzaro (Novara), foglio 22, mappale n. 53, per un totale di superficie catastale di are 15 centiare 10 (ha 0.15.10) ed un valore globale di L 2.000.000.

96A4855

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Vin Santo di Montepulciano» e proposta del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazioe delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Vin Santo di Montepulciano» ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo — ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale — il disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni avverso la suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nalla *Gazzetta Ufficiale*.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «VIN SANTO DI MONTEPULCIANO».

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Vin Santo di Montepulciano» è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

La denominazione di origine controllata «Vin Santo di Montepulciano» può essere integrata dalle specificazioni Riserva e Occhio di pernice.

Art. 2.

La denominazione di origine controllata «Vin Santo di Montepulciano» e le sue specificazioni «riserva» e «occhio di pernice» sono riservate ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione varietale: «Vin Santo di Montepulciano» e «Vin Santo di Montepulciano» riserva:

malvasia bianca, grechetto bianco (localmente detto Pulcinculo), trebbiano toscano da soli o congiuntamente minimo 70%.

Possono concorrere altri vitigni complementari a bacca bianca per un massimo del 30% purché raccomandati o autorizzato nella provincia di Siena. Sono esclusi i vitigni aromatici. «Vin Santo di Montepulciano» Occhio di pernice:

prugnolo gentile minimo 50%;

altri vitigni raccomandati o autorizzati nella provincia di Siena da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 50%.

Art. 3.

La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Vin Santo di Montepulciano» - «Vin Santo di Montepulciano» Riserva - «Vin Santo di Montepulciano» Occhio di Pernice - corrisponde al territorio amministrativo del comune di Montepulciano con esclusione della fascia pianeggiante (Valdichiana) delimitata da due linee. La prima linea partendo dall'incrocio della linea ferroviaria Siena-Chiusi con il confine comunale di Montepulciano nei pressi del podere «Confine», segue ininterrottamente il confine di Montepulciano fino a raggiungere la suddetta ferrovia a nord della stazione ferroviaria di Montallese. Detto confine segue quindi la suddetta linea ferroviaria fino al punto di partenza.

L'altra linea partendo dal punto in cui il confine comunale interseca la strada delle Chianacce a quota 251, percorre, procedendo in senso orario, il suddetto confine comunale fino ad incontrare la strada padule a quota 253; segue quindi la predetta strada fino al bivio con la strada vicinale delle fornaci con la quale si identifica fino all'innesto con la strada Luretana per Valiano; la percorre verso ovest, per breve tratto, raggiunge la strada delle Chianacce che segue fino a raggiungersi con il punto di partenza.

Art. 4.

La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve superare 80 q.li.

Nella annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Vin Santo di Montepulciano» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Per i nuovi impianti ed i reimpianti le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Vin Santo di Montepulciano» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve, al mosto ed al vino derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione all'Albo dei vigneti di cui alla legge 12 febbraio 1992, n. 164, unicamente i terreni collinari di giacitura e orientamento adatti, i cui terreni siano ubicati ad una altitudine non superiore a 600 m s.l.m. e non inferiore a 260 m s.l.m.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

I nuovi impianti dovranno essere realizzati con un numero minimo di 3.300 piante per ettaro.

È vietata ogni pratica di forzatura.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione di conservazione e di invecchiamento obbligatorio dei vini di cui all'art. 2 devono essere effettuate all'interno del territorio amministrativo del comune di Montepulciano.

Le operazioni di imbottigliamento devono essere effettuate in provincia di Siena.

La resa massima dell'uva in vino finito alla fine del periodo di invecchiamento non deve essere superiore al 35% dell'uva fresca.

Le uve provenienti dai vigneti iscritti all'Albo del «Chianti d.o.c.g. all'Albo del «Vino Nobile di Montepulciano» d.o.c.g., all'Albo del «Rosso di Montepulciano» d.o.c. e all'Albo del «Bianco Vergine Valdichiana» d.o.c., possono essere destinate alla produzione dei vini «Vin Santo di Montepulciano», d.o.c., «Vin Vin Santo di Montepulciano» riserva d.o.c. e «Vin Santo di Montepulciano» occhio di pernice d.o.c., qualora i produttori interessati optino in tutto o in parte per tali rivendicazioni in sede di denuncia annuale delle uve e del vino.

Nella vinificazione dei vini a d.o.c. «Vin Santo di Montepulciano» sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le loro peculiare caratteristica. In particolare il tradizionale metodo di vinificazione prevede quanto appresso:

le uve dovranno essere raccolte eseguendo una accurata cernita e messe ad appassire in locali idonei; è ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata e il loro contenuto zuccherino deve raggiungere dopo l'appassimento il 28% per il «Vin Santo di Montepulciano» d.o.c e per il «Vin Santo di Montepulciano» riserva d.o.c. e il 29% per il «Vin Santo di Montepulciano» occhio di pernice d.o.c.

l'uva deve essere ammostata non prima del 1° dicembre dell'anno di raccolta per il «Vin Santo di Montepulciano»; del 15 gennaio dell'anno successivo per il «Vin Santo di Montepulciano» riserva; e del 28 febbraio dell'anno successivo per il «Vin Santo di Montepulciano» occhio di Pernice;

la conservazione e l'invecchiamento devono avvenire in recipienti in legno di capacità non superiore a 300 litri per il «Vin Santo di Montepulciano»; in caratelli di capacità non superiore a 125 litri per il «Vin Santo di Montepulciano» riserva; in caratelli di capacità non superiore a litri 75 per il «Vin Santo di Montepulciano» occhio di Pernice;

per i primi tre anni di entrata in vigore del presente disciplinare è consentito l'uso di caratelli con volume superiore a quelli sopraindicati per l'invecchiamento di cui al presente articolo;

il periodo di invecchiamento minimo in legno dovrà essere di anni 3 per il «Vin Santo di Montepulciano», anni 5 per il «Vin Santo di Montepulciano» Riserva, anni 8 per il «Vin Santo di Montepulciano» occhio di Pernice.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Vin Santo di Montepulciano» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Vin Santo di Montepulciano»

colore: dal giallo dorato all'ambrato intenso;
odore: profumo intenso etereo caratteristico di frutta matura;
sapore: ampio e vellutato, con intensa rotondità;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17%; di cui almeno il 2% da svolgere;
estratto secco dedotto gli zuccheri minimo: 20 per mille;
acidità totale minimo: 4,5 per mille;
acidità volatile massimo il 10% del titolo alcolometrico volumico totale minimo

«Vin Santo di Montepulciano» riserva:

colore: dal giallo dorato all'ambrato intenso;
odore: profumo intenso etereo caratteristico di frutta matura;
sapore: ampio e vellutato, con intensa rotondità;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17%; di cui minimo 14,5% svolto;
estratto secco dedotto gli zuccheri minimo. 22 per mille;
acidità volatile minimo: 4,5 per mille;
acidità volatile: massimo il 10% del titolo alcolometrico volumico totale minimo.

«Vin Santo di Montepulciano» occhio di Pernice:

colore: tra ambrato e topazio con ampia unghia rossiccia che si fa marrone con l'età;
odore: profumo intenso, ricco, complesso, di frutta matura e altre sfumature;
sapore: fine, persistente, con retrogusto dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 18% di cui almeno il 15% svolto,
estratto secco dedotto gli zuccheri minimo: 25 per mille;
acidità totale minimo: 4,5 per mille;
acidità volatile. massimo il 10% del titolo alcolometrico volumico totale minimo

Art. 7.

Alle denominazioni di origine controllata di cui all'art. 2 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi «extra,» «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È consentito tuttavia l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Il vino a denominazione di origine controllata «Vin Santo di Montepulciano» deve essere immesso al consumo esclusivamente in bottiglie di tipo bordolese o similari di capacità non superiore a 0,750 litri con l'uso esclusivo di tappo di sughero raso bocca.

96A4867

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 29 luglio 1996

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1526,72
ECU	1938,63
Marco tedesco	1029,83
Franco francese	303,61
Lira sterlina	2378,94
Fiorino olandese	917,17
Franco belga	49,962
Peseta spagnola	12,109
Corona danese	266,72
Lira irlandese	2471,91
Dracma greca	6,460
Escudo portoghese	10,009
Dollaro canadese	1110,66
Yen giapponese	14,083
Franco svizzero	1262,80
Scellino austriaco	146,34
Corona norvegese	239,11
Corona svedese	232,08
Marco finlandese	338,59
Dollaro australiano	1203,82

96A4964

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Pubblicazione e modificazione, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, dell'ammontare delle partecipazioni rilevanti per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto con riferimento alla società Fem Partecipazioni S.p.a. (Comunicazione n. DIS/RM/96007106 del 19 luglio 1996).

Con comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992 è stato pubblicato, ai sensi del comma 3 della norma in oggetto, l'ammontare delle partecipazioni rilevanti per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto.

L'ammontare sopra individuato deve essere reso periodicamente noto, sempre a tenore della norma citata, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio annuale o al verificarsi di fatti oggettivamente rilevanti.

Attualmente si rende necessario procedere alla pubblicazione della soglia rilevante con riferimento alla società Fem Partecipazioni S.p.a., società con azioni negoziate al mercato ristretto, in quanto la composizione dell'azionariato ha subito modificazioni rilevanti.

I criteri di individuazione delle partecipazioni rilevanti sono i medesimi di quelli già illustrati con la citata comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992; si procede, pertanto, ad aggiornare i dati riportati nella citata comunicazione.

Società con azioni negoziate nel mercato ristretto	% di possesso attuale	% di possesso precedente
Fem Partecipazioni S.p.a. (*)	12,15% Francesco Caporossi indir. tramite la Tourist Investments B.V.	7,06% Calogero Sessa

---

(*) Società per la quale si rende noto l'ammontare della partecipazione di maggioranza relativa nell'assemblea ordinaria.

I criteri di inserimento delle società nei singoli allegati *A, B, C* e *D* sono individuati nella comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 agosto 1992.

96A4869

REGIONE UMBRIA

Autorizzazione alla produzione ed alla vendita dell'acqua minerale «Sorgente Tione» in contenitori di polietilentereftalato

Con decreto del presidente della giunta regionale n. 450 del 2 luglio 1996 la Panna S.p.a., con sede in Firenze, via Crispi n. 21 e stabilimento in Orvieto (Terni), località Fontanelle di Bardano, è stata autorizzata a produrre e mettere in vendita l'acqua minerale «Sorgente Tione», del tipo non addizionata, in contenitori della capacità di ml 125, 250, 330, prodotti per termoformatura di foglio laminato, tipo M056, prodotto dalla Montonate S.p.a., da PET tipo Lighter della Inca International S.p.a., Starlight della Aussol S.p.a., Permaclear DO43OOQ della Wellmann B.V.

96A4819

PROVINCIA DI ANCONA

Variante al piano regolatore generale del comune di Senigallia

Il consiglio provinciale di Ancona, con deliberazione n. 102 dell'11 giugno 1996 (V° C.C.R.M. n. 12686 del 3 luglio 1996), ha stabilito di approvare, ai sensi dell'art. 27 della legge regionale n. 34/1992, la variante al piano regolatore generale vigente del comune di Senigallia per l'ampliamento del cimitero di Montignano, conformemente alle prescrizioni di cui al parere del CPT, allegato n. 2 alla predetta deliberazione, quale parte integrante e sostanziale.

96A4820

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di L'Aquila è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia:

1. Letterature comparate - settore scientifico disciplinare: L12D.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale trasferimento, ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993, è subordinato alla disponibilità di fondi nel bilancio dell'Ateneo necessari al pagamento degli emolumenti dovuti al docente chiamato.

96A4871

UNIVERSITÀ DI FERRARA

Autorizzazione ad accettare alcune donazioni disposte a favore dell'Università

Con decreto del prefetto della provincia di Ferrara in data 29 giugno 1996, l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dalla ditta Pharmacia e Upjohn di Milano, di un sistema Conflo del valore di L. 6.485.000, a favore della sezione di endocrinologia del dipartimento di scienze biomediche e terapie avanzate, per il prelievo continuo di sangue.

Con decreto del prefetto della provincia di Ferrara in data 1° luglio 1996, l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dalla AFM - Association Francaise Contre les Myopathies di Evry Cedex, di 75.000 FF, pari a L. 23.352.275 circa, a favore dell'Istituto di patologia generale, per un progetto di ricerca avviato dal dott. Francesco Zorzato sulle malattie neuromuscolari.

Con decreto del prefetto della provincia di Ferrara in data 1° luglio 1996, l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dalla Omrco Italia S.r.l. di Lerici (La Spezia), della somma di L. 5.000.000, a favore della Scuola di specializzazione in ortognatodonzia.

Con decreto del prefetto della provincia di Ferrara in data 1° luglio 1996, l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta da Ceras - Consorzio emiliano-romagnolo aziende sperimentali di Imola, della somma di L. 4.000.000, a favore del Dipartimento di biologia - Sezione di botanica, per lo svolgimento di una ricerca sulla «Valorizzazione della lotta naturale, colonizzazione dinamica delle popolazioni di fitofagi e interazione tra aree non coltivate».

Con decreto del prefetto della provincia di Ferrara in data 1° luglio 1996, l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dall'Associazione A.F.U. de li 4S, dell'apparecchiatura Minimarks Starting Kit della ditta Celbio Pero (Milano) del valore di L. 2.628.000 circa, a favore della Sezione di ematologia e fisiopatologia dell'emostasi del Dipartimento di scienze biomediche e terapie avanzate.

Con decreto del prefetto della provincia di Ferrara in data 1° luglio 1996, l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dalla Fondazione della Cassa di risparmio di Ferrara, della somma di L. 15.000.000, a favore dell'Istituto di medicina interna II, per l'acquisto di banconi da lavoro, scaffalatura per due laboratori di ricerca e di un freezer (temperatura 70°C).

Con decreto del prefetto della provincia di Ferrara in data 1° luglio 1996, l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dal prof. Francesco Maria Avato, di volumi del valore di L. 85.000 circa, a favore del Dipartimento di scienze biomediche e terapie avanzate.

Con decreto del prefetto della provincia di Ferrara in data 1° luglio 1996, l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dai signori Bergonzoni, Ferrari, Bertelli, Bignozzi e Tomasi, dipendenti del servizio tecnico dell'Azienda ospedaliera di Ferrara, della somma di L. 5.834.965, a favore dell'Istituto di microbiologia, per ricerche sui fattori di progressione del virus HIV ed allo studio dei sistemi per bloccare l'espressione del virus HIV.

Con decreto del prefetto della provincia di Ferrara in data 1° luglio 1996, l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dalla Italfarmaco S.p.a. di Milano, della somma di L. 12.850 000, a favore della Sezione di endocrinologia del dipartimento di scienze biomediche e terapie avanzate, per l'acquisto di due bagnomaria termostatico con agitazione alternativa Mod. SW-20C orig. Julabo

Con decreto del prefetto della provincia di Ferrara in data 1° luglio 1996, l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dalla Behring S.p.a. (L'Aquila), della somma di L. 5.000.000, a favore del Centro per lo studio dell'emostasi e della trombosi, per ricerche sulle malattie emorragiche e trombotiche.

96A4821

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1933, n. 537, e del parere del Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 14 settembre 1994, si comunica che presso le seguenti facoltà dell'Università degli studi di Genova sono vacanti i sotto indicati posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per i settori scientifico-disciplinari e per gli insegnamenti che si intendono affidare sotto specificati, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di giurisprudenza:

settore scientifico-disciplinare N07X - diritto del lavoro, insegnamento che si intende affidare: «diritto del lavoro» (per il corso di diploma in operatore giuridico d'impresa, di nuova istituzione).

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

settore scientifico-disciplinare A03X - fisica matematica, insegnamento che si intende affidare: «istituzioni di matematiche» (per il corso di laurea in scienze ambientali, di nuova istituzione).

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione del 23 aprile 1996, le nomine saranno subordinate alla verifica della copertura finanziaria.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare la propria domanda direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A4890

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1933, n. 537, e del parere del Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 14 settembre 1994, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Genova è vacante il sotto indicato posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare e per l'insegnamento che si intende affidare sotto specificati, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

settore scientifico-disciplinare N04X - diritto commerciale, insegnamento che si intende affidare: «diritto commerciale comunitario».

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione del 23 aprile 1996, la nomina sarà subordinata alla verifica della copertura finanziaria.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare la propria domanda direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A4891

UNIVERSITÀ DI MILANO

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che, presso la seguente facoltà dell'Università degli studi di Milano, sono vacanti tre posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia:

settore scientifico-disciplinare. P03X - storia economica, per la disciplina «storia economica»;

settore scientifico-disciplinare: S03B - statistica sociale, per la disciplina «indagini campionarie e sondaggi demoscopici»;

settore scientifico-disciplinare: N17X - diritto penale, per la disciplina «diritto penale dell'economia».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In base all'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993, si potrà procedere al trasferimento del docente chiamato solo dopo aver accertato la disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento della relativa retribuzione.

96A4870

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, comma 9, si comunica che presso la facoltà di scienze della formazione (già magistero) dell'Università degli studi di Padova è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per il seguente settore scientifico-disciplinare

L19B - linguistica tedesca, disciplina indicata «lingua tedesca»,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi dell'art 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il trasferimento è subordinato alla disponibilità finanziaria deliberata dal consiglio di amministrazione

96A4859

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuove autorizzazioni, modifiche ad autorizzazioni già concesse, revoche)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 37 del 14 febbraio 1996).

Nella parte del comunicato citato in epigrafe riguardante il decreto n. 18 del 24 gennaio 1996 concernente la specialità medicinale per uso veterinario «TERRAMICINA 100» soluzione per uso parenterale della società Pfizer italiana S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Latina, s.s. 150, km 50, codice fiscale 00192900595, a pag. 41, prima colonna, della *Gazzetta Ufficiale* citata in epigrafe, dove è scritto: «I lotti già prodotti della specialità medicinale per uso veterinario stessa, aventi la formulazione ed i numeri di A.I.C. in precedenza autorizzati, non possono essere più venduti a decorrere dal *primo giorno del settimo mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella* Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana*», leggasi: «I lotti già prodotti della specialità medicinale per uso veterinario stessa, aventi la formulazione ed i numeri di A.I.C. in precedenza autorizzati, non possono essere più venduti a decorrere dal *1° gennaio 1997*».

96A4793

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto-legge 26 luglio 1996, n. 396, recante: «Norme in materia previdenziale» (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 175 del 27 luglio 1996)

All'art. 1, comma 1, del decreto-legge citato in epigrafe, alla pag. 11 della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «1. Il *rimborso* delle somme,», leggasi: «1. Il *pagamento* delle somme,».

96A4963

Comunicato relativo all'elenco degli insigniti delle onorificenze dell'Ordine al merito della Repubblica italiana
(Elenco pubblicato nel supplemento ordinario n. 103 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 147 del 25 giugno 1996)

Nell'elenco citato in epigrafe, alla pag. 18, prima colonna del sopra indicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, tra il personale del Ministero di grazia e giustizia insignito delle onorificenze al merito della Repubblica italiana con decreto 2 giugno 1995, sotto la voce «Cavalieri», il nominativo «D'Errico *rag.* Lorenzo» deve leggersi «D'Errico *dott.* Lorenzo».

96A4860

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse)». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 147 del 25 giugno 1996).

Nell'avviso citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 46, seconda colonna, quarto rigo, nella parte riguardante l'estratto del provvedimento di A.I.C. n. 389 del 24 maggio 1996 concernente la specialità medicinale «BECOTIDE, spray nasale 200 erogazioni 50 mcg», dove è scritto: «... è sostituito con *023378038* (base 10).», leggasi: «... è sostituito con *023378058* (base 10).».

96A4733

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

ızzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

ıeste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le onı, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
ı semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

- Abbonamento ai fascicoli della serie generale, ınclusi i supplementi ordinari:
  - annuale . . . . . L. 385.000
  - semestrale . . . . . L. 211.000
- Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
  - annuale . . . . . L. 72.500
  - semestrale . . . . . L. 50.000
- Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
  - annuale . . . . . L. 216.000
  - semestrale . . . . . L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . L. 72.000
- semestrale . . . . . L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . L. 215.500
- semestrale . . . . . L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . . L. 742.000
- semestrale . . . . . L. 410.000

do il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000**, *si avrà diritto a ricevere ıdice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.400
di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.750
di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
ıenti *ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
ıenti *straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

nento annuale	L.	134.000
di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

nento annuale	L.	87.500
di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

nento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
ıer imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

nento annuale	L.	360.000
nento semestrale	L.	220.000
di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

ı di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, ısı ı fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

'to degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei li disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla sione di una fascetta del relativo abbonamento.

ıformazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
[illegible] ☎ 06) 85082[illegible] - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 7 7 0 9 6 *

L. 1.400